

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 aprile 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 34.

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 35.

Provvedimenti in materia di castanicoltura Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento residenze assistenziali, flessibili, residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 38.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2005 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 39.

Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 40.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) Pag. 11

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 agosto 2004, n. 29.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo al nuovo ordinamento del commercio e del regolamento di esecuzione relativo alla legge urbanistica provinciale Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 settembre 2004, n. 30.

Modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1991, n. 2, recante il regolamento di attuazione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche, concernente provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 settembre 2004, n. 33.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1990, n. 19 Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 settembre 2004, n. 34.

Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 ottobre 2004, n. 36.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, recante «Regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia» Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 novembre 2004, n. 37.

Modifica del regolamento di esecuzione sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,
25 novembre 2004, n. 38.

Modifica del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,
14 dicembre 2004, n. 41.

Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale del 18 novembre 2003, n. 55, «approvazione del regolamento d'esecuzione della legge provinciale del 26 ottobre 1993, n. 18» Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 settembre 2004, n. 0291/Pres.

Regolamento di esecuzione del comma 29, dell'art. 7, della legge regionale n. 4/2001 per l'attivazione del S.I.AGRIFVG - Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 settembre 2004, n. 0293/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, punto 3, lettera a), della legge regionale n. 23/1965. Approvazione Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2004, n. 0298/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima. Approvazione Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2004, n. 0299/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della speciale sovvenzione prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 2/1983. Approvazione Pag. 23

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2004, n. 76.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36. (Ordinamento contabile della Regione Toscana) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2004, n. 77.

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2004, n. 78.

Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico Pag. 33

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 30.

Norme in materia di bonifica Pag. 34

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 31.

Integrazioni della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti Pag. 40

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 32.

Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 - Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie Pag. 40

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 33.

Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale Pag. 41

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 34.

Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 Pag. 42

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 35.

Ambiti territoriali delle aziende unità sanitaria locale e ulteriori modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del sistema sanitario regionale Pag. 43

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 settembre 2004, n. 11.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004 Pag. 43

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 12.

Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi Pag. 43

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 13.

Interventi per la mobilità sostenibile, iniziative di car sharing (ICS) Pag. 46

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 14.

Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità Pag. 47

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 15.

Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici Pag. 47

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 16.

Modifica del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv) Pag. 48

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 2004, n. 5 recante «Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione Pag. 48

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 44.

Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo. Pag. 49

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2004, n. 45.

Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Pag. 51

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 11.

Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità. Pag. 56

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2004, n. 12.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo n. 5011 - Intervento 5 - del bilancio del consiglio regionale. Pag. 58

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 13.

Promozione e valorizzazione delle università della Campania. Pag. 59

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 14.

Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità Albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino. Pag. 60

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 15.

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2002. Pag. 61

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 16.

Norme sul governo del territorio. Pag. 61

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 34.

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 25 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, in conformità alla normativa europea e nei limiti delle attribuzioni regionali di cui al titolo V della parte II della Costituzione, gli interventi della Regione per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

2. La presente legge stabilisce gli obiettivi generali, definisce gli strumenti d'intervento e le modalità per la loro attuazione, individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione, in armonia con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'art. 1 con interventi diretti a favorire:

- a) l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- b) l'innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e gestionale delle imprese;
- c) la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
- d) lo sviluppo della società dell'informazione;
- e) la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese e di subfornitura;
- f) la qualificazione, l'innovazione nella gestione finanziaria delle imprese e l'accesso al credito;
- g) lo sviluppo dei sistemi di certificazione aziendale e di gestione e comunicazione della responsabilità sociale e ambientale;
- h) lo sviluppo della base produttiva e la costituzione di nuove imprese;
- i) processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione;
- l) la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;
- m) la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;
- n) la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
- o) la ripresa dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- p) la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione;
- q) la promozione della politica culturale dell'impresa attraverso la creazione di modelli museali e di archivio per finalità di studio, valorizzazione, educazione e formazione.

Art. 3.

Strumenti d'intervento

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

- a) aiuti alle imprese;
- b) servizi alle imprese;
- c) ingegneria finanziaria;
- d) infrastrutture per il sistema produttivo;
- e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva;
- f) creazione d'impresa;
- g) progetti strategici;
- h) strutture e servizi per l'internazionalizzazione;
- i) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
- l) aiuti per la ripresa delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi;
- m) programmazione negoziata.

2. La Regione si avvale degli strumenti di cui al comma 1 in modo coerente ed integrato con le proprie competenze, in particolare in materia fiscale e tributaria, di formazione professionale e di politica del lavoro, di normazione in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza dei luoghi di lavoro e con gli altri strumenti di politica economica e di regolazione.

3. Le definizioni degli strumenti di intervento elencati al comma 1 sono contenute nell'allegato A.

Art. 4.

Tipologie d'intervento

1. Per l'attivazione degli strumenti indicati all'art. 3 la Regione utilizza le seguenti tipologie di intervento:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) finanziamenti a tasso agevolato mediante fondo rotativo;
- d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
- e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
- f) promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
- g) promozione e finanziamento di progetti;
- h) costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
- i) altre forme di intervento individuate e definite dalla giunta regionale.

Art. 5.

Beneficiari degli interventi

1. I beneficiari degli interventi elencati all'art. 4 sono:

- a) le imprese, singole o associate;
- b) le strutture di servizio alle imprese;
- c) gli investitori istituzionali e le finanziarie di sviluppo;
- d) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
- e) gli enti e gli organismi promossi o partecipati dalla Regione o dagli enti locali;
- f) gli enti locali e gli altri enti pubblici;
- g) le società consortili a maggioranza pubblica, le società di intervento a controllo pubblico;
- h) i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori d'impresa;
- i) le università, il politecnico, gli enti di ricerca pubblici ed i centri di ricerca pubblici e privati;
- l) i soggetti che intendano avviare nuove attività imprenditoriali;
- m) le forme associative e consortili fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

Art. 6.

Programmazione degli strumenti d'intervento

1. Nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, la giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale d'intervento che indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie.

2. Il programma pluriennale d'intervento, prima dell'adozione, è sottoposto al parere del comitato per le attività produttive di cui all'art. 19, comma 2, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, e al parere vincolante della commissione consultiva competente che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il programma pluriennale d'intervento è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro economico regionale, con le stesse procedure previste ai commi 1 e 2.

Art. 7.

Gestione degli strumenti d'intervento

1. Gli strumenti d'intervento di cui all'art. 3 sono gestiti con le seguenti modalità alternative:

- a) gestione diretta;
- b) gestione mediante enti strumentali;
- c) gestione mediante soggetti terzi.

Art. 8.

Attuazione degli strumenti d'intervento

1. La giunta regionale, salvo i casi in cui lo statuto attribuisca esplicitamente la competenza al consiglio, stabilisce i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso, le procedure attuative degli strumenti d'intervento previsti dalla presente legge.

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono, ove prescritto, notificati o comunicati alla Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, nelle materie di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Art. 9.

Definizione di micro, piccola e media impresa

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definiscono micro, piccole e medie le imprese aventi i requisiti dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria e dalla normativa nazionale.

Art. 10.

Assistenza tecnica

1. Per l'attuazione della presente legge, le strutture regionali competenti hanno facoltà di ricorrere ad ausili esterni qualificati per:

- a) la realizzazione di studi;
- b) l'attività di assistenza e informazione destinate ai beneficiari degli interventi;
- c) l'acquisizione di consulenze specialistiche;
- d) l'installazione ed il funzionamento di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza ed il monitoraggio degli strumenti di intervento attivati.

2. Le attività indicate al comma 1 sono finanziate a valere sui fondi di cui all'art. 17, comma 3.

Art. 11.

Controlli, revoche, monitoraggi

1. I controlli, le revoche, i monitoraggi degli aiuti delle agevolazioni, dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro intervento concesso in applicazione della presente legge sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale.

2. Per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio, la Regione si avvale dell'Osservatorio regionale settori produttivi industriali di cui all'art. 22 della legge regionale n. 44/2000 ed altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione.

Art. 12.

Sanzioni

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste dall'art. 4 o per l'erogazione dell'intervento;

b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dall'art. 4;

c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 4 ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero l'iniziativa, l'investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;

d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di enti o istituzioni pubbliche;

e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'art. 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui all'art. 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'art. 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui all'art. 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;

h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui all'art. 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Art. 13.

Attività di informazione

1. La giunta regionale promuove, sia mediante le proprie strutture, sia in cooperazione con gli enti locali e gli sportelli unici comunali per le attività produttive, l'informazione ai potenziali beneficiari in ordine agli interventi attivati ed alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.

Art. 14.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell'occupazione, in un contesto ecosostenibile.

2. A tal fine la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati nell'anno precedente, fornisce le seguenti informazioni:

a) le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo;

b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione dello strumento d'intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti;

c) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l'entità degli investimenti attivati;

d) le criticità emerse nella realizzazione dell'intervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità.

3. Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun programma pluriennale, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2;

b) l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sui fondi di cui all'art. 17, comma 3.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le risorse finanziarie rese disponibili da beneficiari finali o da soggetti gestori, inclusi i rientri da fondi rotativi o di garanzia, derivanti da fondi previsti dalle leggi abrogate ai sensi dell'art. 16 o da fondi destinati al finanziamento di strumenti d'intervento previsti nei documenti unici di programmazione (DOCUP), di cui ai regolamenti CE 2052/1988, 2081/1993 e 1260/1999, affluiscono, dal momento dell'abrogazione o dal momento di conclusione del DOCUP e nel rispetto delle norme di contabilità, al bilancio regionale e sono destinate al finanziamento dei fondi di cui all'art. 17, comma 3.

2. A tal fine la giunta regionale è autorizzata a variare il bilancio di previsione con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. La giunta regionale, nell'ambito del programma previsto dall'art. 6 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, può confermare l'assegnazione delle risorse a Finpiemonte s.p.a. per il finanziamento di strumenti d'intervento corrispondenti a quelli previsti in DOCUP conclusi.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 (Interventi a favore dei comuni e dei consorzi di enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate);

b) legge regionale 2 giugno 1978, n. 28 (Interventi a favore delle attività produttive nelle zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977, nella provincia di Alessandria);

c) legge regionale 11 agosto 1978, n. 50 (Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 ai comuni ed ai consorzi di enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale del Verbano Cusio-Ossola);

d) legge regionale 24 aprile 1979, n. 20 (Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata);

e) legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 (Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale);

f) legge regionale 22 maggio 1980, n. 58 (Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 «Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale»);

g) lettera o) comma 1, art. 67 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);

h) legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei distretti industriali del Piemonte).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2004, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2004 e, per gli anni finanziari 2005 e 2006, con le dotazioni finanziarie stanziata nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, alle Unità previsionali di base (UPB) 16011 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo I - spese correnti), 16012 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo II - spese di investimento), 16021 (Industria Valorizzazione sistemi produttivi locali - Titolo I - spese correnti), 16022 (Industria Valorizzazione sistemi produttivi locali - Titolo II - spese di investimento), 16031 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI - Titolo I - spese correnti), 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI - Titolo II - spese di investimento) e 16992 (Industria Direzione - Titolo II - spese di investimento).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, con gli stanziamenti del fondo per gli investimenti istituito con l'art. 4 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003), del fondo speciale per i settori industriali in crisi istituito con l'art. 5 della legge regionale n. 2/2003 e del fondo per la ricerca e lo sviluppo istituito con l'art. 7 della legge regionale 2/2003, fondi iscritti nelle UPB 16021 e 16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2004).

3. All'entrata in vigore della presente legge vengono istituiti nelle UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo II - spese di investimento), il Fondo unico per le politiche industriali di parte corrente e il fondo unico per le politiche industriali per gli investimenti, all'interno dei quali confluiscono, per l'anno 2004, le risorse stanziata e non ancora impegnate dei fondi di cui al comma 2.

4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2001, gli stanziamenti dei fondi di cui al comma 3 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.

5. Con provvedimento amministrativo la giunta regionale provvede al prelievo dai fondi unici per le politiche industriali per la collocazione in appositi capitoli presenti o da costituirsi nelle UPB di cui comma 1, nel rispetto dei sistemi di codifica previsti dal sistema di contabilità regionale e nazionale e che confluiscono in una medesima funzione obiettivo in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24, comma 7 della legge regionale n. 7/2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 novembre 2004

GHIGO

(Omissis)

04R0752

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 35.

Provvedimenti in materia di castanicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione Piemonte considera l'infezione da cinipide galligeno del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, un'emergenza regionale sotto il profilo economico, fitosanitario, ambientale, in quanto incombente minaccia per la castanicoltura, risanabile, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, soltanto in tempi medio-lunghi con la neutralizzazione biologica dell'agente patogeno.

Art. 2.

Finalità della legge

1. La Regione Piemonte, al fine di fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, promuove, con le associazioni dei produttori, gli istituti universitari e di ricerca ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento, l'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme d'intervento utili per l'estirpazione del fenomeno.

2. Ai fini di cui al comma 1, trattandosi di emergenza fitosanitaria ed agricola, la Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle operazioni di contenimento del danno ambientale.

Art. 3.

Norma attuativa

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale stabilisce con atto amministrativo i contenuti tecnici inerenti l'attuazione.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, è prevista, per gli anni 2005 e 2006, la spesa complessiva di un milione di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in € 500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, imputati, all'Unità previsionale di base (UPB) 12031 (Sviluppo dell'agricoltura, fito-sanitario regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.

Art. 5.

Decisione dell'Unione europea

1. L'attuazione della presente legge è subordinata alla decisione di approvazione dell'Unione europea.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 novembre 2004

GHIGO

04R0798

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9

1. Il titolo della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine), è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione in territori regionali di confine.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2001

1. L'art. 1 della legge regionale n. 9/2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Finalità*). — 1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria e statale, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia del Verbano Cusio, Ossola, garantendo uguale trattamento anche nei comuni delle province limitrofe che si trovano ad uguale distanza.

2. La giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 1, individua i contenuti tecnici ed i comuni di cui al comma 1.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2001

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2001, è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) con il termine «identificativo», la tessera rilasciata ai beneficiari di cui alla lettera *a*).».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2001

1. L'art. 3 della legge regionale n. 9/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo*). — 1. La Regione destina ai beneficiari di cui all'art. 2 una quota di compartecipazione dell'accisa sui carburanti per autotrazione mediante la riduzione del loro prezzo alla pompa, nel rispetto del principio comunitario del «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

2. L'acquisto dei carburanti, ai fini dello sconto, avviene esclusivamente presso gli impianti di distribuzione siti nel territorio dei comuni individuati dalla giunta regionale.

3. La Regione riconosce al sistema distributivo dei carburanti le somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2001

1. L'art. 4 della legge regionale n. 9/2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Disposizioni attuative della giunta regionale e delega di funzioni alle province e ai comuni*). — 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui all'art. 1;

b) le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;

c) i limiti e i criteri per la concessione dell'agevolazione;

d) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni;

e) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti relativi ai rimborsi attinenti alle riduzioni dei prezzi di cui all'art. 3;

f) le modalità organizzative delle strutture regionali di gestione della legge.

2. La giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, o con atto separato, definisce il procedimento per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti, con l'utilizzo di identificativi collegati a banche dati.

3. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni; gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati e ai controlli sui consumi, sono delegati alle province in cui sono ubicati i comuni individuati ai sensi del comma 1, lettera a).».

Art. 6.

Modifiche dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2001

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità della presente legge, la giunta regionale, tramite l'Osservatorio regionale della rete carburanti, di cui all'art. 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi dei carburanti nei territori interessati.»

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2001 è sostituito dal seguente:

«2. L'applicazione della presente legge è sottoposta a monitoraggio da parte della giunta regionale che presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2001

1. L'art. 6 della legge regionale n. 9/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Sanzioni*). — 1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere l'agevolazione prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del vantaggio fiscale e, ove già utilizzato, il pagamento di una sanzione amministrativa pari a quattro volte il valore dello sconto illecitamente ottenuto.

2. Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che falsificano in tutto o in parte i dati relativi all'erogazione dei carburanti nei modelli a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 1.000,00 in base alla continuazione o al ripetersi dell'azione illecita.

3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate ed introitate dalle province competenti per territorio.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2001

1. L'art. 7 della legge regionale n. 9/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Efficacia delle disposizioni*). — 1. Le disposizioni attuative di cui all'art. 4, assicurano ai beneficiari residenti nei comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, previsto dall'art. 6 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002), il riconoscimento dello sconto alla pompa per l'acquisto di carburante dal 1° gennaio 2005.

2. Le medesime disposizioni non si applicano qualora il prezzo dei carburanti praticato alla pompa non sia superiore a quello praticato nello Stato confinante.

3. A tale fine la giunta regionale provvede all'adeguamento dell'entità dello sconto in relazione all'andamento dei prezzi praticati nella Svizzera, rilevato secondo le disposizioni dell'art. 5, comma 1.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2001

1. L'art. 8 della legge regionale n. 9/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Norma finanziaria*). — 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2004 la spesa complessiva di 509.000,00 euro.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004, nell'ambito dell'Unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato, Rete carburanti, commercio aree pubbliche - titolo I - spese correnti) è iscritto il seguente finanziamento:

«spese per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti» con uno stanziamento pari a 509.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte mediante riduzione della UPB 07031 (Organizzazione risorse umane, Sistemi informativi ed informatica - Titolo I - spese correnti) per l'importo di 100.000,00 euro e della UPB 09011 (Bilanci e finanze, Bilanci - Titolo I - spese correnti) per l'importo di 409.000,00 euro in termini di competenza e di casa.

4. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2005 la spesa complessiva pari a 4 milioni di euro.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 nell'ambito dell'UPB 17031, si prevedono i seguenti finanziamenti:

a) «spese per la restituzione al sistema distributivo dei carburanti delle somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa», con stanziamento pari a 3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;

b) «spese per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti», con stanziamento pari a 500.000,00 euro in termini di competenza e di cassa;

c) «spese per la delega di funzioni alle province», con stanziamento pari a 500.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.

6. Alla copertura della spesa di cui al comma 5 si provvede con il previsto maggior gettito della quota erariale dell'accisa sui carburanti per autotrazione conseguente all'incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per i beneficiari residenti nei comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, non abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, previsto, dall'art. 6 della legge regionale n. 20/2002, la decorrenza del beneficio è fissata con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2001 come modificato dall'art. 5 della presente legge.

2. L'art. 3 della legge regionale n. 9/2001 rimane in vigore per i beneficiari che non possono usufruire dello sconto alla pompa per l'acquisto di carburanti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 novembre 2004

GHIGO

04R0799

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2004, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento residenze assistenziali, flessibili, residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 73/1996

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 73/1996 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilità, favorisce l'attivazione di residenze assistenziali flessibili (RAF) e residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.»

Art. 2.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 73/1996

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/1996 è sostituito dal seguente:

«3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali è stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l'azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dall'art. 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).»

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 73/1996

1. All'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 73/1996 è soppressa la locuzione «senza possibilità di proroga.»

2. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 73/1996 è sostituito dal seguente:

«7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualità del contributo.»

3. Il comma 9 dell'art. 4 della legge regionale n. 73/1996 è sostituito dal seguente:

«9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.»

4. Dopo il comma 9 dell'art. 4 della legge regionale n. 73/1996 è inserito il seguente:

«9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione, dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 73/1996

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/1996, è aggiunto il seguente:

«4. È ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attività sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalità che la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo.»

Art. 5.

Norma finale

1. La legge regionale n. 73/1996 è abrogata a far data dall'esaurimento dell'erogazione dei contributi concessi sulla base del bando emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 novembre 2004

GHIGO

04R0800

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 38.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto e dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2005, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilan-

cio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 contenuti nel disegno di legge n. 685 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007), presentato al consiglio regionale in data 16 dicembre 2004 e limitatamente ad un sesto degli stanziamenti.

2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1 gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 dicembre 2004

GHIGO

05R0052

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 39.

Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attività sanitaria svolta dall'Ente ospedaliero «Ordine Mauriziano di Torino», disciplina, ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), il suo inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.

Art. 2.

Costituzione Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali), con decreto del presidente della giunta regionale, l'Ente ospedaliero «Ente Ordine Mauriziano di Torino», di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 277/2004 è costituito in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, denominata «Ordine Mauriziano di Torino».

2. Fino all'adozione, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, dell'atto di organizzazione aziendale, continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, già esercitate in forza delle convenzioni esistenti alla data della legge. L'atto di organizzazione aziendale connota l'ordinamento dell'ente nel pieno rispetto delle peculiarità storico-sociali dello stesso.

3. Dalla data della sua costituzione l'ASO assume a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 77/2004.

4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con l'Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino». La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze dovute sino alla data di costituzione dell'ASO di cui al comma 1.

Art. 3.

Nomina commissario

1. Dalla data di costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera di cui all'art. 2, comma 1, la giunta regionale nomina un commissario che rimane in carica fino alla conclusione delle attività necessarie all'avvio a regime della nuova Azienda sanitaria ospedaliera e comunque fino alla nomina del direttore generale, che avviene entro e non oltre dodici mesi dalla data di nomina del commissario, salvo proroga motivata.

2. Al commissario è affidata la gestione dell'azienda con tutti i poteri previsti per il direttore generale, fatte salve le eventuali limitazioni previste nel provvedimento di nomina o in successivi provvedimenti della giunta regionale.

3. Il commissario è affiancato da due vice commissari di cui uno per la componente sanitaria e l'altro per la componente amministrativa, da lui stesso nominati con le modalità ed i criteri previsti per la nomina dei direttori sanitari e amministrativi di azienda sanitaria regionale. I vice commissari cessano dalle loro funzioni al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e comunque alla data di nomina del direttore generale.

4. Al commissario ed ai due vice commissari si applica la disciplina di cui all'art. 3-bis, commi 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed è riconosciuto il trattamento economico rispettivamente previsto per i direttori generali e per i direttori sanitari e amministrativi di azienda sanitaria regionale.

Art. 4.

Presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza

1. I beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all'esercizio delle attività sanitarie nei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati trasmessi a titolo di comodato alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, sono definitivamente attribuiti, a titolo non oneroso, al patrimonio delle aziende sanitarie locali medesime.

2. Le aziende sanitarie locali, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, provvedono all'integrazione delle funzioni svolte dai presidi all'interno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze fino alla data di definitivo trasferimento del personale. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dalla data dei provvedimenti di acquisizione dei beni di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti assumono a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 277/2004.

Art. 5.

Assegnazioni in conto capitale

1. Le assegnazioni di fondi in conto capitale utilizzate per interventi programmati o in corso di esecuzione conservano la loro destinazione originaria e con deliberazione di giunta regionale sono attribuite alle aziende sanitarie regionali che acquisiscono i presidi ospedalieri cui gli interventi si riferiscono. Tali aziende sanitarie provvedono al completamento degli interventi e apportano gli aggiornamenti e le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 6.

Obblighi di informazione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione che ne espliciti il livello di attuazione ed evidenzi gli interventi organizzativi assunti e le prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto della presente legge.

Art. 7.

Applicazione dell'art. 5 comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992

1. Ai beni disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 8.

Modificazioni a leggi regionali

1. L'allegato B della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 è sostituito dal seguente:

«Allegato B - aziende ospedaliere:

a) Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) Umberto I di Torino;
- 2) Istituto per la ricerca a la cura del cancro (IRCC) di Candiolo;

b) Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino - Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) San Giovanni Battista - Molinette di Torino;
- 2) San Giovanni antica sede di Torino;
- 3) Dermatologico San Lazzaro di Torino;
- 4) San Vito di Torino;

c) Azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino - Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) Centro traumatologico ortopedico di Torino;
- 2) Istituto ortopedico Maria Adelaide di Torino;
- 3) Centro rieducazione funzionale di Torino;

d) Azienda ospedaliera O.I.R.M./S. Anna di Torino - Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) Infantile Regina Margherita di Torino;
- 2) S. Anna di Torino;

e) Azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano - Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) San Luigi di Orbassano;

f) Azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara - Maggiore della Carità - Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) Maggiore della Carità di Novara;

g) Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo - Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) S. Croce;
- 2) Carle di Cuneo;

h) Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria - Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) SS. Antonio e Biagio di Alessandria;
- 2) Infantile C. Arrigo di Alessandria.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte ed entra in vigore in via subordinata alla conversione in legge del decreto-legge n. 277/2004 ed in coerenza con le previsioni di tale legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 dicembre 2004

GHIGO

05R0053

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 40.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 52 del 30 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 61/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Contributi*). — 1. La Regione interviene annualmente con propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'art. 2 tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono alle spese di gestione delle stesse. I contributi vengono assegnati:

a) nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'art. 2, nelle scuole dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e alle scuole materne delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti. Alle scuole materne con sezione unica dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento del contributo stabilito per sezione;

b) nella misura del 20 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'art. 2, nelle scuole materne dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, escluse le scuole materne delle frazioni di cui alla lettera a);

c) nella misura del 5 per cento dello stanziamento globale alle scuole materne aventi i requisiti di cui all'art. 2, come contributo per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente, secondo i criteri indicati all'art. 6.

2. Nel caso in cui il comune, entro il 30 settembre di ogni anno, non stipuli la convenzione di cui all'art. 4, le scuole materne possono richiedere entro il 30 novembre alla giunta regionale il contributo in modo diretto sulla base di un programma di attività didattiche. La giunta regionale verifica le motivazioni del mancato convenzionamento da parte del comune, l'esistenza della autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'autorità competente e, sentito il comune interessato, delibera l'erogazione del contributo in misura equivalente a quella prevista dalla legge.»

Art. 2.

1. Al numero 5 della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 61/1996, dopo le parole; «di cui alla lettera *d*)», sono inserite le seguenti: «i limiti massimi delle».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 61/1996 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale assegna annualmente i contributi ad avvenuta approvazione del bilancio regionale e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il mese successivo».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 61/1996 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I comuni provvedono alla liquidazione del contributo entro e non oltre trenta giorni dal suo accreditamento da parte della giunta regionale».

Art. 4.

1. Dopo. l'art. 5 della legge regionale n. 61/1996 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Aggiornamento del personale in servizio). — 1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*), vengono erogati in base al numero delle sezioni attivate, alle scuole materne che ne fanno richiesta entro il 30 settembre alla giunta regionale, sulla base di un programma di formazione e aggiornamento in cui sia prevista la partecipazione in qualità di docenti o di consulenti, di docenti universitari o di personale direttivo o tecnico dell'Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE).

2. Le scuole interessate possono delegare il servizio di aggiornamento ad enti o associazioni operanti nel settore dell'istruzione infantile, i quali presentano un proprio programma annuale di attività di formazione e di aggiornamento, indicando le scuole aderenti, gli argomenti dei corsi o delle attività, i docenti e gli eventuali consulenti. Il contributo è assegnato entro il 30 novembre all'ente o all'associazione proponente in base al numero complessivo delle sezioni delle scuole aderenti.

3. È istituita una commissione regionale con il compito di verificare ed approvare i progetti presentati dalle singole scuole di cui al comma 1 e dagli enti ed associazioni di cui al comma 2. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento della commissione sono determinate dalla giunta regionale.».

Art. 5.

1. L'art. 6 della legge regionale n. 61/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Norma finanziaria). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente per l'anno 2005 in euro 2.324.055,00, si provvede nell'Unità previsionale di base (UPB) 32011 (Attività culturali istruzione spettacolo - Istruzione - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004-2006 con uno stanziamento di euro 2.065.827,00 per contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome e con uno stanziamento di euro 258.228,00 per contributi ad enti ed associazioni per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente delle scuole materne autonome.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 dicembre 2004

GHIGO

05R0054

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 agosto 2004, n. 29.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo al nuovo ordinamento del commercio e del regolamento di esecuzione relativo alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 12 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2881 dell'11 agosto 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *g*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e successive modifiche, è così sostituita:

«*g*) essere iscritto al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi, nelle sezioni relative agli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande o agli abilitati alla conduzione di esercizi ricettivi, di cui all'art. 21 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, eccettuati i quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione e il mese di dicembre. Esse possono riguardare al massimo quindici voci merceologiche ed il dieci per cento degli articoli esposti nell'esercizio. Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di preventiva comunicazione al comune.».

Art. 3.

1. Il comma 6 dell'art. 28 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e successive modifiche, è così sostituito:

«6. La concessione del posteggio ai mercati o alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese ha una durata di sei anni a decorrere dall'anno 2004, anche nel caso di istituzione di nuovi mercati ed è assegnata a coloro che hanno il più alto punteggio nella graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dal comune. In caso di decadenza del posteggio per assenza ingiustificata o altro motivo, il posteggio viene assegnato ad altri, secondo la graduatoria, per il periodo residuo rispetto alla durata di sei anni. Il comune stabilisce il termine entro il quale devono essere presentate le domande di concessione del posteggio, le quali hanno validità di sei anni ovvero per il periodo residuo rispetto alla durata di sei anni.».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Coloro che svolgono l'attività in forma itinerante non possono sostare sulla stessa area occupata dalla struttura di vendita per più di un'ora al giorno, anche se in possesso di più autorizzazioni intestate al medesimo soggetto. La distanza tra le aree di sosta non può essere inferiore a 1.000 metri.».

Art. 5.

1. Il comma 4 dell'art. 34 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge, per esercizio di commercio fuori del territorio previsto dall'autorizzazione si intende anche quello che viene esercitato fuori dai posteggi indicati nell'autorizzazione o comunque su un posteggio non assegnato nonché, nel caso di esercizio dell'attività in forma itinerante a quello che viene esercitato per più di un'ora al giorno sulla stessa area o nelle aree per le quali il comune abbia disposto il divieto di svolgimento dell'attività. Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono fini di assistenza o di beneficenza.»

Art. 6.

1. L'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 e successive modifiche, è così sostituito:

Art. 7. (*Voci merceologiche*). — 1. Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative da parte dell'autorità competente e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, in funzione di prevalente attività artigianale o industriale, per una sola voce merceologica tra quelle determinate dalla giunta provinciale, comprendente gli articoli strettamente legati all'attività principale, che vanno indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a ricevere la comunicazione, valutare l'omogeneità della voce merceologica e degli articoli richiesti, rispetto all'attività principale. Sono esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare, ad eccezione delle carni, queste ultime congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo confezionato per cani e gatti, nel caso di attività prevalente artigianale o industriale di macelleria. La prevalenza dell'attività artigianale o industriale, può essere verificata anche attraverso l'esame del fatturato aziendale.

2. Nelle zone per insediamenti produttivi, è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, in funzione di attività di commercio all'ingrosso, limitatamente alle voci merceologiche individuate dalla legge ed ai relativi articoli definiti dalla giunta provinciale.

3. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 può essere rilasciata al massimo per una voce merceologica e purché l'attività prevalente artigianale o industriale venga già svolta nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. L'autorizzazione amministrativa per la sola voce merceologica automobili può essere rilasciata indipendentemente dall'esercizio di prevalente attività artigianale, industriale o di attività di commercio all'ingrosso.

4. Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita più tipi di attività tra quelle: artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso, ai fini dell'esame della domanda si considera quella a cui è destinata la superficie maggiore nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. I locali destinati all'esercizio del commercio al dettaglio, devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

5. Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti di cui all'art. 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, nonché l'invio di comunicazioni per le forme speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. Quanto stabilito dal presente articolo con riferimento all'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio, va inteso anche per la comunicazione relativa a piccole strutture di vendita al dettaglio. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano il procedimento e le sanzioni previsti dall'art. 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 agosto 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2004
Registro n. 1, foglio n. 22.

04R0726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 settembre 2004, n. 30.

Modifica al decreto del presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1991, n. 2, recante il regolamento di attuazione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche, concernente provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 19 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista l'addeberazione della giunta provinciale n. 1928 del 7 giugno 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'allegato A) del regolamento di attuazione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche, recante provvedimenti di assistenza creditizia a favore di coltivatori diretti assuntori di masi chiusi, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1997, n. 2, è così sostituito:

ALLEGATO A

Altitudine e condizioni climatiche

	m	punti
	—	—
fino a 499.....		0
da 500 fino a 532.....		1
da 533 fino a 565.....		2
da 566 fino a 599.....		3
da 600 fino a 632.....		4
da 633 fino a 665.....		5
da 666 fino a 699.....		6
da 700 fino a 732.....		7
da 733 fino a 765.....		8
da 766 fino a 799.....		9
da 800 fino a 832.....		10
da 833 fino a 865.....		11
da 866 fino a 899.....		12
da 900 fino a 932.....		13
da 933 fino a 965.....		14
da 966 fino a 999.....		15
da 1000 fino a 1032.....		16
da 1033 fino a 1065.....		17
da 1066 fino a 1099.....		18
da 1100 fino a 1132.....		19
da 1133 fino a 1165.....		20
da 1166 fino a 1199.....		21
da 1200 fino a 1232.....		22
da 1233 fino a 1265.....		23
da 1266 fino a 1299.....		24
da 1300 fino a 1332.....		25
da 1333 fino a 1365.....		26
da 1366 fino a 1399.....		27
da 1400 fino a 1432.....		28
da 1433 fino a 1465.....		29

	m	punti
da 1466 fino a 1499		30
da 1500 fino a 1532		31
da 1533 fino a 1565		32
da 1566 fino a 1599		33
da 1600 fino a 1632		34
da 1633 fino a 1665		35
da 1666 fino a 1699		36
da 1700 fino a 1732		37
da 1733 fino a 1765		38
da 1766 fino a 1799		39
da 1800 fino a 1832		40
da 1833 fino a 1865		41
da 1866 fino a 1899		42
da 1900 fino a 1932		43
da 1933 fino a 1965		44
da 1966 fino a 1999		45
a 2000 e più.....		45

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 settembre 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004
Registro n. 1, foglio n. 23.

04R0727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 settembre 2004, n. 33.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale
24 agosto 1990, n. 19.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 2 novembre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2831 dell'11 agosto 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dopo l'art. 2, comma 4, del decreto del presidente della giunta provinciale 24 agosto 1990, n. 19, è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Gli esperti della sicurezza del lavoro possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Devono frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Gli esperti della sicurezza del lavoro di terzo grado possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione soltanto qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto l'attività di esperto da almeno sei mesi.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 settembre 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2004
Registro n. 1, foglio n. 26.

04R0728

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 settembre 2004, n. 34.

Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico.

(Pubblicato nel *suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2545 del 12 luglio 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i valori massimi di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento negli edifici di nuova costruzione, determina le categorie degli edifici a cui si applicano tali valori e definisce lo spessore di coibentazione che non viene calcolato come cubatura urbanistica, in attuazione dei commi 5 e 6 dell'art. 127 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

2. Ai fini del presente regolamento per edifici di nuova costruzione si intendono anche gli edifici che siano stati demoliti e ricostruiti.

Art. 2.

Categorie degli edifici

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli edifici ad uso abitativo e per uffici, eccezione fatta per quelli ubicati in zona produttiva.

Art. 3.

Certificato Casa-Clima

1. Le categorie di consumo di calore ed il metodo di calcolo dell'indice termico sono determinati nell'allegato A.

2. Affinché possa essere rilasciato il certificato di abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria C del certificato Casa-Clima. La relativa certificazione è rilasciata dall'ufficio provinciale Aria e rumore.

Art. 4.

Dichiarazione attestante il fabbisogno energetico annuale

1. Unitamente alla domanda di concessione edilizia va presentata una dichiarazione, firmata dal richiedente, attestante il rispetto dei valori di cui all'art. 3.

2. Per gli edifici di cui all'art. 2 non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 27 a 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 5.

Calcolo della cubatura

1. Per gli edifici con un fabbisogno energetico corrispondente alla categoria A del certificato Casa-Clima viene calcolato come cubatura urbanistica soltanto uno spessore di 0,3 m dei muri perimetrali.

2. Qualora negli edifici di cui al comma 1 venga accertato un fabbisogno energetico superiore alla categoria A, si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 6.
Vigilanza

1. L'ufficio provinciale Aria e rumore può effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni necessarie al fini della vigilanza.

Art. 7.
Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli edifici per i quali la domanda di concessione edilizia è stata inoltrata dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 settembre 2004

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2004
Registro n. 1, foglio n. 28.

05R0099

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 ottobre 2004, n. 36.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, recante «Regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia»

(*Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 28 dicembre 2004*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 18 ottobre 2004, n. 3708;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, è così sostituito:

«3. I pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle fatture. Per i contratti aventi ad oggetto forniture o servizi d'importo inferiore a € 20.000,00, l'impegno di spesa può essere contestuale alla liquidazione.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Sono previamente autorizzati dalla giunta provinciale i contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa e comunque i contratti di lavoro atipico ai sensi della normativa vigente.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 ottobre 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004
Registro n. 1, foglio n. 29.

05R0100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 novembre 2004, n. 37.

Modifica del regolamento di esecuzione sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 50 del 14 dicembre 2004*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3796 del 25 ottobre 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

«5. Per la caccia al camoscio è prescritto l'accompagnamento da parte di un agente venatorio o di un'agente venatoria o di un altro cacciatore esperto o di un'altra cacciatrice esperta in tale tipo di caccia. I relativi tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dall'associazione e dall'ufficio secondo le modalità contenute nelle direttive di cui all'art. 24 della legge. La persona titolare di un tesserino di accompagnamento nella caccia al camoscio deve essere accompagnata da una persona munita della licenza di porto di fucile per uso caccia nonché della prescritta copertura assicurativa. Al momento dello sparo la persona accompagnatrice deve trovarsi nelle immediate vicinanze e comunque a portata di voce del tiratore o della tiratrice. Un errore da parte della persona accompagnatrice nella determinazione del capo di camoscio da prelevare esclude qualsiasi responsabilità del cacciatore o della cacciatrice che ha abbattuto il relativo capo, se la persona accompagnatrice conferma l'errore per iscritto.»

2. All'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

«7. Ai fini della rimozione di posti di foraggiamento di cui al comma 4 dell'art. 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, la commissione di cui al comma 1 può essere convocata anche dall'ufficio.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

«1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali nonché alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva stessa. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'art. 24 della legge nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.»

2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

«3. Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 6, della legge ed è proprietario unico di una minima unità culturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà compresa quella dell'associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situate integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

«1. Il possesso del permesso d'ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 5, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d'ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'art. 24 della legge nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.».

2. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

«3. Indipendentemente dalla titolarità di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà compresa quella della associazione agraria, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari situate integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, è così sostituito:

«4. Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonché delle autorizzazioni speciali per i cervidi è ammesso ricorso da parte degli interessati alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 novembre 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2004

Registro n. 1, foglio n. 27

04R0805

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,
25 novembre 2004, n. 38.

Modifica del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'11 gennaio 2005*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4086 del 15 novembre 2004,

E M A N A

il seguente regolamento:

Modifica del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato.

Art. 1.

1. Dopo la cifra 136) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti cifre 137) e 138):

«137) macchinista;

138) capo treno/capo servizi treno.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 novembre 2004

Il vicepresidente della provincia: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2004

Registro n. 1, foglio n. 30

05R0048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,
14 dicembre 2004, n. 41.

Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale del 18 novembre 2003, n. 55, «approvazione del regolamento d'esecuzione della legge provinciale del 26 ottobre 1993, n. 18».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'11 gennaio 2005*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4300 del 22 novembre 2004

E M A N A

il seguente regolamento:

Modifica dello statuto della Scuola Provinciale superiore di sanità approvato con decreto del Presidente della provincia del 18 novembre 2003, n. 55.

Art. 1.

L'art. 4 dell'allegato al decreto del Presidente della provincia 18 novembre 2003, n. 55 è così sostituito:

«Art. 4. (*Consiglio della scuola superiore*). — 1. Il consiglio della scuola superiore è composto:

a) dalle direttrici o dai direttori generali delle aziende sanitarie o dalle sostituzioni da loro nominate;

b) da un coordinatore scientifico o coordinatrice scientifica dell'ambito infermieristico, da uno o una dell'ambito riabilitativo, da uno o una dell'ambito tecnico-sanitario e da uno o una dell'ambito della prevenzione;

c) un rappresentante o una rappresentante del corpo studentesco di ogni ambito di cui alla lettera b) del presente articolo;

d) dalla direttrice o dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario o da una sua sostituzione;

e) da un'esperta esterna o da un esperto esterno con esperienza pluriennale nell'ambito della formazione.

2. Con regolamento, adottato dal consiglio della scuola superiore, vengono disciplinate le modalità di elezione delle rappresentanze del corpo studentesco.

3. Nel caso di questioni riguardanti le attività formative professionalizzanti nonché il tirocinio vengono invitate alle riunioni e sentite le persone che coordinano le attività formative professionalizzanti, i tutori o le tutrici della scuola e delle aziende sanitarie.

4. Il consiglio della scuola superiore delibera:

a) il modo di realizzazione dell'incarico di formazione impartito dalla giunta provinciale;

- b) la struttura organizzativa e le linee guida della scuola;
- c) il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il bilancio di esercizio;
- d) l'approvazione della pianta organica del personale;
- e) l'approvazione di tutti i regolamenti concernenti la Scuola, ed in particolare il regolamento interno. Fino all'approvazione del regolamento interno si applicano le disposizioni previste per organi collegiali;
- f) il procedimento della meta-valutazione nell'ambito del management di qualità e la relativa esecuzione;
- g) gli atti di disposizione del patrimonio;
- h) la promozione di liti attive e la resistenza a quelle passive;
- i) l'autorizzazione alla stipulazione di contratti per importi di spesa pari o superiori alla soglia stabilita dalla normativa provinciale, nonché di convenzioni con università, altri enti e istituzioni pubblici a privati secondo le vigenti disposizioni in materia;
- j) le aperture di credito a favore di un funzionario delegato;
- k) eventuali proposte di modifiche al presente statuto;
- l) su ogni altra questione di interesse della Scuola non demandata ad altri organi del presente statuto.

5. Il comitato scientifico viene sentito, qualora vengano trattate materie rientranti nell'ambito scientifico e didattico.

6. Le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.»

Art. 2.

L'art. 11 dell'allegato al decreto del Presidente della provincia 18 novembre 2003, n. 55 è così sostituito:

«Art. 11. (*Programmazione economica, contabilità e bilancio di esercizio*). — 1. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale ed il bilancio preventivo annuale.

2. Il bilancio preventivo annuale è di tipo economico e patrimoniale ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale.

3. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono lo stato patrimoniale ed il conto economico.

4. L'esercizio coincide con l'anno solare.

5. Il bilancio preventivo annuale deve essere deliberato e trasmesso alla giunta provinciale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

6. Il bilancio di esercizio riporta il risultato economico e la situazione patrimoniale dell'ente.

7. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione annuale sullo stato di attuazione dell'incarico di formazione di cui all'art. 2 del presente statuto.

8. In materia di contabilità e di attività contrattuale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14.

9. Il bilancio d'esercizio è deliberato e trasmesso alla giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo.»

Art. 3.

L'art. 13 dell'allegato al decreto del Presidente della provincia 18 novembre 2003, n. 55 è così sostituito:

«Art. 13. (*Spese*). — Le spese sono disposte dal direttore o dalla direttrice della scuola nei limiti delle dotazioni del bilancio di previsione di cui all'art. 11.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 dicembre 2004

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2004
Registro n. 1, foglio n. 31

05R0049

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 settembre 2004, n. 0291/Pres.

Regolamento di esecuzione del comma 29, dell'art. 7, della legge regionale n. 4/2001 per l'attivazione del S.I.AGRI.FVG - Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, commi da 23 a 31 che prevede l'istituzione del Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia di seguito S.I.AGRI.FVG;

Visto in particolare il comma 29 dell'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 con il quale si dispone che «con successivo regolamento vengono disciplinati i tempi e le modalità di attivazione del S.I.AGRI.FVG, le modalità di inserimento dei dati ed i soggetti a ciò abilitati, le possibilità di accesso alle banche dati, la validazione dei titoli di conduzione dei terreni e dei dati tecnico-economici, la consultazione dello status istruttorio delle domande e ogni altro elemento necessario»;

Richiamata la relazione programmatica della direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna per l'anno 2004 approvata con deliberazione della giunta regionale n. 736 di data 26 marzo 2004;

Vista la convenzione n. 24/2004 di data 2 aprile 2004, approvata con decreto prot. n. RAF/2/3359 di data 20 maggio 2004, stipulata tra il direttore del servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e delle politiche comunitarie della direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna e la società INSIEL al fine di procedere allo sviluppo del S.I.AGRI.FVG in modo tale da accrescere con l'informatizzazione del settore agricolo, l'efficienza e la razionalizzazione delle procedure amministrative;

Rilevato peraltro che lo sviluppo del S.I.AGRI.FVG presuppone il coinvolgimento non solo della società INSIEL ma anche degli altri soggetti appartenenti al sistema statistico nazionale (SISTAN) ed in particolare il servizio della statista della direzione centrale della programmazione e controllo e l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ed in particolare gli articoli 13 e 14 concernenti il fascicolo aziendale, la carta dell'agricoltore e del pescatore e la semplificazione degli adempimenti amministrativi;

Ritenuto pertanto di dovere adottare il regolamento di cui all'art. 7, comma 29, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2219 del 27 agosto 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione del comma 29, dell'art. 7, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'attivazione del S.I.AGRI.FVG - Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 13 settembre 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione del comma 29, dell'art. 7, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'attivazione del S.I.AGRI.FVG - Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in esecuzione del comma 29, dell'art. 7, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, disciplina i tempi e le modalità di attivazione del Sistema informativo agricolo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato S.I.AGRI.FVG, le modalità di inserimento dei dati e i soggetti a ciò abilitati, le possibilità di accesso alle banche dati, la consultazione dello *Status* istruttorio delle domande e ogni altro elemento necessario.

2. Il S.I.AGRI.FVG è il Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia che comprende l'anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 1° dicembre 1999, n. 503, e le procedure per l'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa statale, comunitaria vigente, e per ogni altro aiuto economico erogato dalla Regione a sostegno del comparto agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca.

3. Il S.I.AGRI.FVG partecipa al Sistema informativo elettronico regionale (SIER) ne utilizza le infrastrutture nel rispetto degli standard ed integra il Sistema informativo agricolo nazionale di seguito denominato Sian.

4. Il S.I.AGRI.FVG contiene i dati relativi ai soggetti, pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna di seguito denominata direzione.

5. La gestione di cui al comma 4, avviene anche attraverso l'acquisizione dei dati certificati disponibili presso le banche dati degli enti individuati dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

6. Ai fini del presente regolamento le denominazioni «impresa agricola» e «azienda agricola» hanno il medesimo significato.

7. Il S.I.AGRI.FVG persegue le seguenti finalità:

a) semplificazione amministrativa, mediante l'utilizzo informatizzato dei dati aziendali, il miglioramento delle modalità di accesso ai procedimenti amministrativi e l'eliminazione delle richieste dei documenti;

b) trasparenza amministrativa, attraverso una gestione informatizzata unitaria dei dati e delle informazioni relative alle aziende; l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e dei soggetti che certificano i dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole e nel fascicolo aziendale e la conoscenza dello stato dei procedimenti;

c) riduzione dei costi diretti e indiretti a carico delle aziende e della pubblica amministrazione;

d) maggiore efficienza nei controlli.

Art. 2.

Anagrafe delle aziende agricole

1. L'anagrafe delle aziende agricole è realizzata, nella fase iniziale di attivazione del S.I.AGRI.FVG, con una replica delle informazioni contenute nell'archivio del SIAN detenuto da AGEA ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, integrata per le aziende non presenti con un'ulteriore anagrafica «regionale», di seguito denominata anagrafica regionale, basata prioritariamente su informazioni contenute in banche dati certificate esistenti.

2. L'anagrafe delle aziende agricole raccoglie tutte le notizie relative ai soggetti, sia pubblici che privati, identificati dal codice fiscale, esercenti, nell'ambito territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia, attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la direzione.

3. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole, di seguito denominato CUA, e deve essere utilizzato in tutti i rapporti formali con l'azienda agricola e la direzione.

4. Ogni azienda ha una posizione univoca nell'anagrafe delle aziende ed è costituita da una o più unità produttive denominate «Unità tecnico economica» di seguito denominate UTE; l'insieme delle informazioni relative alla parte anagrafica e alla descrizione delle UTE costituisce il «fascicolo aziendale».

5. Per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicate in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe delle aziende tramite il codice Istat del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

6. La presenza dell'azienda nell'anagrafe e l'aggiornamento dei relativi dati, costituiscono condizione necessaria per l'accesso a qualsiasi beneficio o agevolazione disposti da norme comunitarie, nazionali e regionali e per tutti i procedimenti di competenza della direzione.

7. Le aziende possono registrarsi all'anagrafe in ogni momento, comunque obbligatoriamente prima di attivare qualsiasi rapporto con la direzione.

8. L'iscrizione all'anagrafe delle aziende è gestita, in ragione della titolarità dei dati, direttamente da AGEA oppure dalla direzione che garantisce con personale proprio o con delega a soggetti esterni autorizzati, l'inserimento e l'aggiornamento dei dati relativi a imprese o soggetti che intrattengono con essa rapporti formali di qualsiasi natura.

Art. 3.

Fascicolo aziendale

1. Il fascicolo aziendale è l'archivio di riferimento per il S.I.AGRI.FVG, è parte integrante dell'anagrafe delle aziende agricole, rappresenta l'insieme dei dati aziendali ed è costituito contestualmente alla registrazione all'anagrafe delle aziende agricole. Esso è, nella fase iniziale di attivazione del S.I.AGRI.FVG, una replica delle informazioni contenute nell'archivio del Sistema informativo agricolo nazionale detenuto da AGEA ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Gli inserimenti di nuovi soggetti e le modifiche alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, del SIAN sono effettuate in ogni momento anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento, secondo le procedure e dai soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nella fase iniziale di attivazione del S.I.AGRI.FVG le anagrafiche dei soggetti «aziende» e delle Unità tecnico economiche (UTE) sono gestite, aggiornate e certificate a cura della stessa AGEA e utilizzate come riferimenti nel S.I.AGRI.FVG per tutte le procedure gestionali, informative e statistiche che da esse traggono origine.

2. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

3. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento amministrativo in capo alla direzione.

4. I contenuti del fascicolo aziendale, gestito dalla direzione, sono definiti con apposito manuale operativo del S.I.AGRI.FVG di cui all'art. 13, di seguito denominato manuale operativo.

5. Per l'attivazione dei procedimenti, si procede alla verifica della situazione aziendale certificata a sistema, all'eventuale variazione, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale.

6. Tutti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo aziendale sono depositati e conservati presso i soggetti delegati da AGEA o dalla direzione.

Art. 4.

Utenti del S.I.AGRI.FVG

1. I soggetti che possono accedere all'anagrafe delle aziende agricole e al fascicolo aziendale sono i seguenti:

- a) regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) enti locali;
- c) organizzazioni professionali agricole;
- d) Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- e) associazioni e consorzi di produttori;
- f) aziende agricole;
- g) aziende agro-industriali;
- h) altri soggetti delegati.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a richiedere l'abilitazione per le persone individuate per tale attività.

Art. 5.

Servizi del S.I.AGRI.FVG

1. Il S.I.AGRI.FVG rende disponibili, agli utenti di cui all'art. 4 i seguenti servizi:

a) servizi finalizzati alla consultazione di informazioni costantemente aggiornate riferite all'azienda ed integrate su base nazionale anche mediante l'accesso e la cooperazione con i sistemi informativi degli utenti esterni interconnessi;

b) servizi di identificazione anagrafica dei dati aziendali anche mediante l'utilizzo delle informazioni contenute nel «registro delle imprese» delle C.C.I.A.A. e nell'anagrafe tributaria;

c) servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e locale;

d) predisposizione e presentazione di istanze alla direzione per la concessione di aiuti attraverso l'utilizzo automatico dei dati certificati contenuti nel fascicolo aziendale;

e) verifica sullo stato di attuazione delle singole procedure amministrative in corso per ogni azienda.

Art. 6.

Organizzazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale

1. La costituzione e l'aggiornamento dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale sono effettuati con le seguenti modalità:

a) per i fascicoli aziendali contenuti nell'archivio del SIAN, con le modalità citate all'art. 3, comma 1;

b) per i fascicoli aziendali contenuti nell'anagrafica regionale, con le modalità previste nel manuale operativo.

2. Attraverso le modalità previste nel manuale operativo è assicurata la certificazione dei dati presenti nel fascicolo aziendale del S.I.AGRI.FVG.

Art. 7.

Carta dell'agricoltore e del pescatore

1. La «Carta dell'agricoltore e del pescatore», di seguito denominata Carta, è il documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico delle aziende, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. La Carta è rilasciata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 13 e dal comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. La Carta è di uso strettamente personale ed è emessa su supporto cartaceo ed elettronico dal SIAN. In caso di ritardi nell'attivazione di tale servizio, la Regione Friuli-Venezia Giulia garantisce, nel rispetto degli standard previsti, procedure di accesso alternative e provvisorie regolamentate nel manuale operativo.

3. L'accesso al S.I.AGRI.FVG è consentito attraverso l'abilitazione di un profilo personale che consentirà la visualizzazione della propria situazione e delle informazioni ad essa connesse. Il soggetto autorizzato è riconosciuto mediante il proprio CUA, l'utilizzo di un account, di una password e, qualora disponibile, di un certificato digitale. Gli standard tecnologici per la firma digitale e le apparecchiature tecniche sono descritti nel manuale operativo.

Art. 8.

Procedure di abilitazione all'accesso al sistema

1. I soggetti interessati inoltrano richiesta scritta di abilitazione all'accesso al sistema alla direzione per il rilascio dell'autorizzazione e l'attribuzione a ciascun soggetto di uno specifico profilo utente.

2. Possono accedere al S.I.AGRI.FVG i soggetti di cui all'art. 4 entro i limiti e nel rispetto del presente regolamento e del manuale operativo.

3. La direzione controlla l'attività svolta dagli utenti del S.I.AGRI.FVG e, qualora rilevasse irregolarità nell'utilizzo degli accessi al sistema e delle informazioni in esso contenute, può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso le autorizzazioni e le abilitazioni rilasciate.

Art. 9.

Sistema di delega delle aziende

1. L'accesso al fascicolo aziendale può essere delegato a più soggetti, mentre la gestione di una singola domanda e del relativo procedimento è obbligatoriamente delegata in forma esclusiva ad un unico soggetto. Il sistema di delega viene disciplinato dal manuale operativo.

2. L'azienda può revocare la delega rilasciata mediante nota inviata con raccomandata a.r. La data della revoca decorre:

a) dalla data di ricevimento della raccomandata a.r.;

b) dalla data di trasmissione via fax della nota con gli estremi di invio della raccomandata a.r.;

c) dalla data di invio per posta elettronica della nota con i relativi estremi.

3. Il nuovo soggetto delegato subentra a tutti gli effetti nella gestione del procedimento e nei rapporti con la direzione a partire dalla data di efficacia della revoca di cui al comma 2.

4. L'attribuzione e la revoca della delega sono gestite direttamente a sistema, che rende disponibile anche la specifica modulistica. Le copie delle note di delega e di revoca sono conservate dall'ultimo soggetto delegato, per gli eventuali controlli disposti dalla direzione.

Art. 10.

Gestione dei procedimenti del S.I.AGRI.FVG

1. Ogni procedimento amministrativo informatizzato nel S.I.AGRI.FVG prevede diversi profili di accesso per i diversi responsabili delle fasi procedurali.

Art. 11.

Trattamento e diffusione dei dati

1. I dati personali, contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole e nel fascicolo aziendale, sono trattati in modo manuale o informatizzato con l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole e nel fascicolo aziendale è disciplinato secondo quanto stabilito dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 12.

Controlli

1. I dati inseriti nel fascicolo aziendale sono sottoposti a controlli incrociati automatici durante la fase di costituzione o aggiornamento, per verificare la congruità, la correttezza e la coerenza, interna ed esterna, dei dati inseriti, rispetto ad altri dati contenuti nel fascicolo aziendale o ai dati di altre aziende presenti nell'anagrafe delle aziende agricole.

2. I controlli di cui al primo comma sono espletati dalla direzione e vengono effettuati a campione per una percentuale non inferiore al 5%.

Art. 13.

Manuale operativo di gestione del S.I.AGRI.FVG

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna, è approvato il manuale operativo di gestione del S.I.AGRI.FVG.

2. Nel manuale operativo è contenuta la disciplina inerente:

a) l'individuazione dei dati contenuti nel fascicolo aziendale;

b) la definizione delle procedure di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per le anagrafiche regionali;

c) la definizione delle modalità operative per la certificazione dei dati presenti nel fascicolo aziendale;

d) la definizione degli standard tecnologici e delle apparecchiature tecniche per il rilascio e la gestione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e delle procedure di accesso alternative in attesa del rilascio della Carta;

e) la definizione delle procedure di abilitazione all'accesso al sistema per i soggetti utenti, elenco dei soggetti abilitati all'accesso e descrizione delle attività da essi svolte all'interno dei singoli procedimenti;

f) il sistema di delega delle aziende;

g) la definizione degli standard di trattamento dei dati personali e della protezione del sistema in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il manuale è aggiornato periodicamente; le versioni aggiornate del manuale sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione, e sul portale internet regionale.

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 settembre 2004, n. 0293/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, punto 3, lettera a), della legge regionale n. 23/1965. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 41 del 13 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, ed in particolare l'art. 1, punto 3, lettera a);

Vista la deliberazione della giunta regionale 3 ottobre 1997, n. 2884, concernente la legge regionale n. 29/1992, art. 21. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Criteri applicabili nelle attività della direzione regionale dell'agricoltura - Ulteriore modificazione della deliberazione della giunta regionale n. 497/1993, precedentemente modificata con deliberazione della giunta regionale n. 5994/1993, relativamente al titolo IX - capo I e II;

Ritenuto necessario procedere, al fine della semplificazione procedurale, alla determinazione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dalla legge regionale sopra menzionata;

Ritenuto che, allo scopo di una più organica e comprensibile lettura dei criteri e modalità in questione, sia necessario procedere alla loro integrale riformulazione mediante l'adozione di un nuovo testo di natura regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2215 del 27 agosto 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, punto 3, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, 16 settembre 2004

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, punto 3, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, punto 3, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l'organizzazione, nell'ambito del territorio regionale, di celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nel settore agricolo, compreso il comparto tartuficolo, con l'esclusione delle colture pregiate nei settori della vitivinicoltura, frutticoltura, orticoltura e floricoltura.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 1 gli enti, gli istituti, le associazioni, i consorzi e i comitati, intesi come organismi senza scopo di lucro che operano al di fuori delle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Art. 3.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante è presentata, in duplice copia, alla direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna — di seguito denominata direzione centrale — entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno antecedente quello di svolgimento dell'attività programmata; nel caso di inoltro tramite mezzo postale è inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede la data del timbro postale.

2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti, in duplice copia, indispensabili per la valutazione di ammissibilità:

- a) relazione illustrativa delle attività programmate;
- b) preventivo dettagliato delle attività programmate;
- c) atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;
- d) atto con il quale viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'amministrazione regionale i contributi;
- e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dichiarazione del legale rappresentante che non sono intervenute modifiche agli atti precedentemente depositati;
- f) dichiarazione del legale rappresentante sulla assoggettabilità o meno del beneficiario alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;
- g) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
- h) indicazione dei dati necessari per la liquidazione del contributo quali la denominazione della banca presso la quale va operato l'accredito, numero di conto corrente e relative coordinate ovvero numero di conto corrente postale;
- i) dichiarazione attestante che per le medesime iniziative non sono stati richiesti e non verranno richiesti altri contributi pubblici.

Art. 4.

Istruttoria delle domande e concessione dei contributi

1. Il servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo della direzione centrale effettua l'istruttoria delle domande presentate e provvede alla concessione del contributo spettante.

2. Il decreto di concessione del contributo può prevedere la contestuale liquidazione del medesimo.

3. Le iniziative proposte si svolgono interamente nell'anno di riferimento e possono venire attuate anche anteriormente al provvedimento di concessione del contributo, purché siano successive alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Modalità di riparto dei finanziamenti

1. Nell'ambito della disponibilità annua dello stanziamento riservato dal bilancio regionale, l'80% è destinato agli interventi riguardanti l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi e il rimanente 20% a interventi riguardanti convegni e congressi.

2. È ammessa la compensazione degli importi tra la ripartizione di cui al comma 1 qualora ricorrano condizioni di disponibilità di fondi all'interno del riparto medesimo.

3. Sono ammessi convegni e congressi sia come iniziative singole che collegate a celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi riguardanti problematiche agricole con prevalente carattere di natura tecnica, produttiva, economica, finanziaria, giuridica e amministrativa. Tale caratteristica deve emergere dalla relazione illustrativa dell'iniziativa allegata alla domanda di contributo.

Art. 6.

Modalità di contribuzione

1. Nell'ambito del riparto di cui all'art. 5 l'ammontare del contributo concedibile al singolo beneficiario è calcolato in percentuale sulla spesa ammissibile, quale risultante dal preventivo allegato alla domanda di contributo, non superiore al 70% della spesa medesima.

2. Il livello massimo di spesa ammissibile è determinato in euro 30.000,00.

3. Nell'eventualità in cui le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti a soddisfare nella percentuale massima consentita tutte le richieste ammissibili, la percentuale di contributo concedibile, rispetto alla spesa ammissibile, è ridotta in misura uguale per tutte le iniziative ammesse.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per l'organizzazione di celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale.

2. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) per la partecipazione a manifestazioni, disgiunta dall'organizzazione delle medesime;
- b) le spese relative a materiali ad utilità ripetuta e quelle generali non documentabili;
- c) le spese relative a ristorazione o intrattenimenti;
- d) le spese relative all'acquisto di generi alimentari.

Art. 8.

Rendicontazione

1. In sede di consuntivo le spese esposte in preventivo sono adeguatamente documentate e rendicontate entro l'importo di spesa ritenuta ammissibile; è ammessa la compensazione fra i singoli importi riportati nel preventivo, purché sia mantenuta l'identità dell'iniziativa realizzata con quella programmata.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 9.

Abrogazioni

1. È abrogato il punto B) della deliberazione della giunta regionale 3 ottobre 1997, n. 2884, registrata alla Corte dei conti il 29 ottobre 1997, registro n. 2, foglio n. 22.

Visto, il Presidente: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2004, n. 0298/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali», ed in particolare l'art. 1, comma 1, punti 3) e 4);

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «legge finanziaria 2001», e in particolare, l'art. 8, commi 52 e 53, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, e successive integrazioni e modificazioni, in cui sono descritte, tra l'altro, le competenze della direzione generale;

Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

Visto altresì l'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, in ordine all'espressione del parere di congruità sugli atti che non comportino la necessità di esame tecnico che rientri nella competenza professionale di ingegneri o geometri;

Visto il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima» emanato con proprio decreto 28 luglio 2004, n. 0248/Pres.;

Atteso che con legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 «Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.» è stato istituito il capitolo 900 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ed al bilancio per l'anno 2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 agosto 2004, n. 2052, con la quale sono stati definiti gli obiettivi ed i programmi della direzione generale della Regione;

Atteso di dover regolamentare l'effettuazione delle spese in economia previste a carico del sopraccitato capitolo 900;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia»;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 settembre 2004, n. 2322;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 17 settembre 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la Direzione generale medesima.

Art. 1.

Spese della direzione generale

1. L'effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, così come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, è regolata dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 l'acquisto di beni e la fornitura di servizi per:

a) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali apparecchiature ed attrezzature informatiche varie (hardware e software), materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali apparecchiature ed attrezzature ottiche ed elettroniche per la registrazione e la riproduzione di suoni ed immagini, apparecchi audiovisivi e televisivi, macchine e strumenti da calcolo, fornitura di pannelli e lavagne luminose; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

c) quotidiani, libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;

d) materiali ed attrezzature d'ufficio, esclusi comunque tutti gli arredi d'ufficio, oggetto di periodica fornitura da parte della direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali, il cui acquisto risulti indifferibile o urgente;

e) organizzazione e svolgimento di iniziative formative e di qualificazione in relazione alle attività della direzione generale nei confronti del comitato di direzione e della conferenza dei dirigenti, ivi comprese le spese per colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio;

f) spese di minuta rappresentanza, quali colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri con personalità o autorità estranee all'amministrazione o di riunioni prolungate del direttore generale o del direttore della comunicazione, ad adeguati livelli di rappresentanza.

Art. 2.

Spese dell'ufficio della comunicazione

1. L'effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'ufficio della comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 3), lettere a) e c), e punto 4), lettere a) e b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, in relazione alle competenze di cui alla deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, e successive integrazioni e modificazioni, è regolata dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 l'acquisto di beni e la fornitura di servizi per:

a) la promozione dell'attività della Regione attraverso forme espressive sia tradizionali che multimediali, quali:

1) spese per lavori tipografici finalizzati alla produzione di materiale editoriale vario;

2) spese per la realizzazione di pubblicazioni illustranti l'attività delle varie strutture dell'amministrazione regionale;

3) spese per la produzione di supporti multimediali;

4) spese per la progettazione e la realizzazione di inserti redazionali e di messaggi promozionali nonché per la loro successiva diffusione sui vari organi di stampa e radiotelevisivi;

5) spese per l'affissione e la diffusione di manifesti;

6) spese per le fasi propedeutiche alla realizzazione dei lavori di cui ai punti 1), 2) e 3) nonché quelle di preparazione per la loro successiva diffusione;

b) servizi fotografici destinati alla promozione dell'attività della Regione;

c) l'organizzazione di manifestazioni, convegni e congressi, quali locazione, allestimento ed abbellimento della sala adibita alle riunioni, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e materiale promozionale e illustrativo degli eventi, deregistrazioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto, e per quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni.

Art. 3.

Forme di esecuzione

1. Le spese di cui agli articoli 1 e 2 possono essere effettuate:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

4. Quando motivi tecnici o di opportunità rendono necessaria l'esecuzione delle forniture parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario si ricorre al sistema misto.

Art. 4.

Competenza per l'esecuzione delle spese in economia

1. Il direttore generale dispone le spese di cui all'art. 1.

2. Il direttore della comunicazione dispone le spese di cui all'art. 2.

3. All'esecuzione delle spese di cui agli articoli 1 e 2 provvede il funzionario delegato della direzione generale individuato tra il personale assegnato alla medesima struttura e collocato in una categoria non inferiore alla D.

Art. 5.

Limiti di importo

1. Per le tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), ed e), comma 2, dell'art. 1 l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di € 10.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Per la tipologia di cui alla lettera f), comma 2, dell'art. 1 l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di € 500,00 al netto di ogni onere fiscale.

3. Per le tipologie di cui alle lettere a) e b), comma 2, dell'art. 2 l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di € 20.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

4. Per le tipologie di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 2 l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di € 50.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

5. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a forniture, provviste e servizi, che abbiano carattere unitario, dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 6.

Modalità di esecuzione del cottimo fiduciario

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 7, per l'esecuzione delle spese di cui agli articoli 1 e 2 sono richiesti preventivi, o offerte, ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penali da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura della fornitura, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3 dell'art. 6.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 7.

Ricorso ad un determinato contraente

1. E consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità o di specificità o di urgenza delle forniture;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di € 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso dal direttore generale per le spese di cui all'art. 1, o dal direttore della comunicazione per le spese di cui all'art. 2.

Art. 8.

Procedure di acquisto

1. L'ordinazione dei beni o dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del funzionario delegato su disposizione del direttore generale per le spese di cui all'art. 1 o del direttore della comunicazione per le spese di cui all'art. 2, e deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 6, comma 2, i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna.

2. Con la lettera o con altro atto di cui al comma 1 deve inoltre essere richiesta espressa accettazione della ordinazione dei beni o dei servizi da parte dell'impresa o della persona cui è stata affidata la fornitura, anche ai fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

3. Per le spese di cui alla lettera f), comma 2, dell'art. 1 si prescinde dalle procedure di cui al presente articolo.

Art. 9.

Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa o della persona cui è stata affidata la fornitura dei beni o dei servizi, l'amministrazione regionale agisce per il risarcimento del danno, oltre le penali stabilite ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Art. 10.

Regolare esecuzione

1. Tutti i beni e tutti i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti rispettivamente a collaudo o alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato nominato dal direttore generale.

2. Tutti i beni e tutti i servizi di cui all'art. 2 sono soggetti rispettivamente a collaudo o alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato nominato dal direttore della comunicazione.

Art. 11.

Liquidazione delle spese e pagamento

1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione, e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato può effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste al comma 2.

Art. 12.

Rendicontazione delle spese

1. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13.

Congruietà sui contratti

1. Il parere di congruità su tutti i contratti per i quali non si ricorra al sistema in economia e nei quali è parte la direzione generale ovvero l'ufficio della comunicazione è espresso dal direttore della struttura competente per materia.

Art. 14.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 15.

A b r o g a z i o n i

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2004, n. 0248/Pres. è abrogato.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 settembre 2004, n. 0299/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della speciale sovvenzione prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 2/1983. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, titolata «Interventi regionali per i centri storici»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, art. 30 che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 75, comma 3, della legge regionale n. 7/2000 che dispone che rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2321 di data 16 luglio 1999, registrata dalla delegazione della Corte dei conti di Trieste in data 6 ottobre 1999, registro 2, foglio 57 con la quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29; i criteri per la concessione di provvidenze nel settore del «recupero edilizio e della riqualificazione dei centri storici - legge regionale n. 2/1983, legge regionale n. 18/1986 e capo V legge regionale n. 34/1987»;

Ricordato che la legge regionale n. 2/1983 interviene per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari nonché per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo attraverso il finanziamento dell'attuazione dei piani regolatori particolareggiati comunali;

Atteso infatti che l'art. 13 della legge regionale n. 2/1983 prevede che la concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui trattasi abbia luogo sulla base della presentazione della relativa domanda da parte del comune, corredata da copia della deliberazione comunale di adozione del piano regolatore particolareggiato comunale;

Atteso che sulla base di quanto su esposto gli importi richiesti dagli enti potenziali beneficiari sono particolarmente elevati anche perché, in molti casi, i comuni chiedono l'intero importo o l'importo residuo per la realizzazione degli interventi previsti nel piano relatore particolareggiato comunale;

Preso atto che per limitare l'ammontare massimo assegnabile a ciascun comune, i vigenti criteri prevedono che esso sia costituito dal minore importo tra la somma effettivamente richiesta dal comune e il 20% delle effettive disponibilità di bilancio e che, qualora residuino risorse, dette disponibilità vadano ripartite in egual misura tra le domande utili derogando al sopraindicato limite del 20%;

Preso altresì atto che i vigenti criteri, per valutare l'ammontare della sovvenzione assegnata a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno ventennali, prevedono che l'annualità da assegnare venga attualizzata secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa depositi e prestiti per gli interventi degli enti locali;

Atteso che le limitazioni introdotte dai criteri vigenti alle somme assegnabili, per il meccanismo contabile-aritmetico dei criteri stessi, rischiano di attivare, nel caso di limitate richieste, un'eccessiva attribuzione di risorse che possono non essere consone alle dimensioni degli enti finanziati con conseguente difficoltà di spesa per gli stessi e, in sostanza, con scarsa o ridotta efficacia dell'intervento pubblico regionale;

Preso atto che a vent'anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2/1983 si possa tracciare un bilancio sostanzialmente positivo dell'applicazione della norma e che tutti i centri storici primari ai quali la stessa è stata applicata vanno ora supportati per i completamenti delle opere previste nei singoli piani particolareggiati;

Ritenuto che tale indirizzo possa esprimersi con adeguati nuovi criteri di distribuzione delle risorse cercando di favorire le proposte che risultino di particolare rilevanza per l'amministrazione regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, all'istanza sociale, alla necessità di distribuire armonicamente le risorse, alla necessità di valorizzare la presenza di flussi turistici;

Visto il testo del nuovo regolamento recante criteri e modalità per la concessione della speciale sovvenzione prevista dall'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, predisposto dalla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici e ritenuto di approvarlo ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Dato atto che con decreto del Presidente della Regione n. 141/Pres. di data 21 maggio 2003, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 25 di data 18 giugno 2003, è stato approvato il regolamento inerente i criteri e le modalità di concessione della speciale sovvenzione prevista dal capo V della legge regionale 26 ottobre 1987 n. 34;

Ritenuto di confermare i criteri e le modalità di selezione assunti ai sensi della legge regionale n. 29/1992 con propria deliberazione n. 2321 del 16 luglio 1999 per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 18/1986 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2177 di data 27 agosto 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della speciale sovvenzione prevista dall'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 17 settembre 2004

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della speciale sovvenzione prevista dall'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici).

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione della speciale sovvenzione, costituita da contributi *una tantum* e da contributi ventennali costanti, per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari — come definiti dall'art. 21, punto 1), delle norme di attuazione al piano urbanistico regionale generale — nonché per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2.

Art. 2.

Presentazione delle domande - contenuti

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 1, redatte secondo lo schema allegato, sono presentate entro il primo marzo di ogni anno alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina tecnica dell'edilizia e per le strutture a supporto della residenza.

2. Gli importi finanziabili ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/1983, dovranno essere estrapolati - a cura del comune - dal programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti contenuto nel piano regolatore particolareggiato comunale secondo quanto previsto alla lettera e) dell'art. 43 della legge regionale n. 52/1991, ovvero dal programma previsto nel regolamento eventualmente assunto ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 2/1983.

Art. 3.

Finanziamenti pluriennali - Valutazione delle assegnazioni

1. Per valutare l'ammontare della sovvenzione assegnata a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno ventennali, l'annualità assegnata si attualizzerà secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa depositi e prestiti per gli interventi degli enti locali per mutui ventennali a tasso fisso.

Art. 4.

Centri storici già parzialmente finanziati - condizioni di ammissibilità

1. L'ammissione a rifinanziamento degli interventi previsti dai piani regolatori particolareggiati comunali è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) i finanziamenti *una tantum* già assegnati per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale devono essere interamente impegnati;

b) le annualità relative ai finanziamenti pluriennali su limiti di impegno già assegnati per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale devono essere interamente impegnate; può fare eccezione l'annualità riferita all'anno precedente il riparto.

2. Sono esclusi dal riparto i comuni che, nell'anno solare in cui viene effettuato il riparto, sono stati oggetto di assegnazione di risorse ai sensi della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.

Art. 5.

Criteri di valutazione e ammontare della speciale sovvenzione

1. Sulla base delle domande presentate, viene predisposta la graduatoria dei comuni per i quali gli interventi previsti dai piani particolareggiati risultano ammissibili a finanziamento seguendo, nell'ordine, le seguenti priorità ed indicazioni:

a) centri storici mai finanziati precedentemente;

1) per consentire il concreto avvio dei lavori previsti nel relativo piano regolatore particolareggiato comunale, l'ammontare massimo assegnabile è costituito dall'importo necessario per la realizzazione delle opere previste dal P.R.P.C. e specificate all'art. 2 della legge regionale n. 2/1983, secondo le effettive richieste presentate dal comune. Le domande vengono accolte integralmente ovvero nel limite percentuale delle disponibilità di bilancio come definito dalla giunta regionale in sede di riparto dei fondi disponibili;

b) centri storici ove, in esecuzione del piano regolatore particolareggiato comunale, sono previste opere di particolare rilevanza per l'amministrazione regionale valutata e definita anche attraverso la programmazione regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, all'istanza sociale, alla necessità di tutelare e conservare i beni culturali, alla necessità di distribuire armonicamente le risorse, alla necessità di valorizzare la presenza di flussi turistici;

1) l'ammontare massimo assegnabile per ogni centro storico dovrà consentire la realizzazione delle opere o di loro lotti funzionali e comunque a tale fattispecie possono essere destinate risorse per non più del 30% delle residue disponibilità di bilancio;

c) altri centri storici ordinati per data di approvazione del piano regolatore particolareggiato comunale o di sua variante privilegiando i piani meno recenti;

1) le rimanenti disponibilità residue andranno a soddisfare le esigenze presentate dai rimanenti centri storici a cui verrà assegnato l'importo necessario per la realizzazione delle opere specificate all'art. 2 della legge regionale n. 2/1983, secondo le effettive richieste presentate dal comune. Detto importo non potrà superare il limite percentuale delle disponibilità di bilancio come definito dalla giunta regionale in sede di riparto dei fondi disponibili.

Art. 6.

Rendicontazione

1. Il comune beneficiario della speciale sovvenzione renderà conto delle spese sostenute nelle forme e con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche alle domande pervenute entro il 31 marzo 2004 non ancora ammesse a finanziamento.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: ILLY

04R0667

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2004, n. 76.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36. (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 36/2001

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) è sostituito dal seguente:

«5. Le entrate di cui al comma 4, lettera c), una volta accertate nel bilancio del consiglio regionale, sono comunicate alla giunta regionale ai fini dell'adeguamento delle unità previsionali di base (UPB) destinate al consiglio regionale e del conseguente accertamento nel bilancio della Regione. Tali entrate sono riscosse e versate secondo le disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 7.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 36/2001

1. L'art. 4 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Enti e società regionali*). — 1. Il sistema contabile degli enti, aziende e agenzie regionali è disciplinato dalle singole leggi istitutive; i bilanci sono redatti secondo le modalità in esse stabilite.

2. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al comma 1 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

3. L'ultimo bilancio di esercizio di ciascuna società a partecipazione maggioritaria regionale è allegato al rendiconto generale della Regione.

4. I rendiconti e i bilanci di esercizio dei soggetti indicati al comma 1, sono riclassificati per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle normative statali in materia.

5. La giunta regionale, previo parere del consiglio regionale, approva i bilanci preventivi degli enti ed organismi regionali; i rendiconti o i bilanci di esercizio delle relative gestioni sono sottoposti dalla giunta regionale alla approvazione del consiglio regionale.

6. I bilanci di esercizio degli organismi privati istituiti o controllati dalla Regione sono trasmessi alla giunta regionale corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e con allegata la relazione del collegio dei revisori.

7. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull'attività degli enti ed organismi di cui al comma 6.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 36/2001

1. L'art. 5 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Consolidamento della spesa e monitoraggio della finanza pubblica*). — 1. La giunta regionale, al fine di predisporre un quadro complessivo della spesa e della finanza pubblica, da fornire allo Stato e da utilizzare per le proprie scelte programmatiche, attiva flussi informativi con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.

2. I flussi informativi con gli enti locali sono finalizzati allo svolgimento delle funzioni regionali previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

3. I contenuti dei flussi informativi, le modalità di trasmissione e di condivisione degli stessi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

4. Sulla base delle informazioni acquisite viene predisposta apposita relazione contenuta nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) previsto dalla disciplina della programmazione regionale.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 36/2001

1. L'art. 8 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Ricorso al mercato finanziario*). — 1. La Regione può contrarre mutui ed effettuare altre operazioni di indebitamento in misura non superiore al totale delle spese d'investimento, incrementato di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie e della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento già autorizzato.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione, non può superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, iscritte nel bilancio; in ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o di altre forme di indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedente quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata con la legge di bilancio o con legge di variazione dello stesso, nella quale deve essere specificata l'incidenza dell'operazione sull'esercizio finanziario in corso e su quelli futuri.

5. Le operazioni di indebitamento sono effettuate dal dirigente competente in materia di finanza, che, in conformità agli indirizzi adottati dalla giunta regionale, ne determina le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative che le autorizzano.

6. Alla stipulazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento patrimoniale si provvede in relazione alle esigenze di cassa.

7. L'autorizzazione ad effettuare operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio per il quale essa è stata concessa.

8. Le entrate, derivanti da operazioni di indebitamento stipulate, che non siano riscosse entro il termine dell'esercizio, sono iscritte nei residui attivi; le entrate derivanti da operazioni di indebitamento autorizzate, ma non stipulate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate.

9. Le operazioni di indebitamento da effettuare ai sensi di norme statali che ne determinano gli oneri a carico del bilancio dello Stato non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.

10. In relazione all'andamento del mercato, anche al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la giunta regionale definisce periodicamente con deliberazione, i criteri per l'utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono e non possono modificare il piano di restituzione del capitale.

11. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità.

12. Il dirigente competente in materia di finanza, nel rispetto delle disposizioni definite dalla giunta regionale ai sensi dei commi 10 e 11, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 36/2001

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 36/2001 è inserito il seguente art. 8-bis:

«Art. 8-bis. (*Cessioni di crediti e cartolarizzazioni*). — 1. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri con cui il dirigente competente in materia di finanza può disporre la cessione ad intermediari finanziari dei crediti liquidi ed esigibili di natura tributaria od extratributaria di competenza della Regione, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile; la cessione può realizzarsi anche con la modalità della cartolarizzazione, ai sensi della normativa vigente.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 36/2001

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«2. La relazione di cui al comma 1 fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie ed esplicita le metodologie a tal fine seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati, evidenziando gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi; nel caso di leggi inerenti le entrate, la relazione tecnica quantifica in termini di competenza il gettito che, nei singoli esercizi, sarà presuntivamente prodotto dalle relative disposizioni.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 36/2001

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 36/2001 è sostituita dalla seguente:

«a) la legge finanziaria e l'eventuale provvedimento di rimodulazione dei piani e programmi regionali, limitatamente alle parti che non abbiano dato luogo alla assunzione di impegni di spesa;».

Art. 8.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 36/2001

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«3. Con i piani di gestione, preventivamente esaminati dal comitato tecnico della programmazione (CTP) di cui all'art. 3 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»), la giunta regionale attiva il confronto sui risultati da raggiungere dai singoli centri di responsabilità in termini di quantità, di attività da svolgere, di obiettivi da perseguire e sui fattori produttivi da utilizzare a tal fine; con i piani di gestione si definiscono inoltre indicatori di funzionalità gestionale, in grado di consentire anche un monitoraggio in corso di esercizio.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 36/2001 è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Al termine dell'esercizio il CTP presenta alla giunta regionale la rappresentazione a consuntivo dei piani di gestione, che mette a raffronto i costi sostenuti ed i risultati ottenuti con quelli originariamente preventivati dai piani.».

3. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 36/2001 le parole: «al titolo III della legge regionale n. 26 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 44/2003».

Art. 9.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 36/2001

1. La lettera c) del comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 36/2001 è sostituita dalla seguente:

«c) le economie per le spese oggetto di prenotazione di impegno specifico ai sensi dell'art. 31-bis, comma 2, e dell'art. 34, comma 6, lettera b)».

2. Dopo la lettera f) del comma 10 dell'art. 18 della legge regionale n. 36/2001 è aggiunta la seguente lettera f-bis:

«f-bis) l'elenco delle tipologie di spesa che possono essere considerate, imprevedute, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 36/2001

1. L'art. 21 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*). — 1. Nel caso in cui la legge di bilancio, presentata dalla giunta regionale, non sia stata adottata dal consiglio nel termine indicato dall'art. 15, comma 3, l'esercizio provvisorio del bilancio presentato è autorizzato, per una durata non superiore a tre mesi, con legge adottata entro il medesimo termine dal consiglio regionale su proposta della giunta; con la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio. Il consiglio regionale determina i limiti alla attività di spesa.

2. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui all'art. 15, comma 3, la giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l'attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Alle limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono comunque sottoposte le spese a carattere vincolato o di natura obbligatoria, nonché i pagamenti in conto residui, che possono essere effettuati entro il limite dell'ammontare dei residui iscritti in ciascuna UPB del bilancio presentato dalla giunta regionale.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 36/2001

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 36/2001 è sostituita dalla seguente:

«*a*) per adeguare le previsioni all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni relative ad entrate con vincolo di destinazione e per iscrivere le corrispondenti spese nel rispetto del vincolo a cui tali entrate sono sottoposte;».

Art. 12.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 36/2001

1. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«5. Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per far fronte all'insufficiente stanziamento di capitoli relativi a spese, diverse da quelle obbligatorie, non prevedibili al momento dell'adozione della legge di bilancio.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 36/2001 è inserito il seguente comma *5-bis*:

«*5-bis*. Ai fini del comma 5 possono essere considerate non prevedibili le tipologie di spesa indicate in apposito elenco allegato alla legge di bilancio, nonché quelle:

a) relative all'eventualità che spese pregresse siano liquidate in un importo maggiore al corrispondente residuo passivo e manchi, o sia insufficiente, il relativo stanziamento di competenza;

b) necessarie ad integrare gli stanziamenti relativi all'adempimento degli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzie principali o sussidiarie.».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 24-bis nella legge regionale n. 36/2001

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 36/2001 è inserito il seguente art. 24-bis:

«Art. 24-bis. (*Parere del consiglio delle autonomie locali*). — 1. Contestualmente alla presentazione al consiglio regionale, la giunta sottopone al consiglio delle autonomie locali la legge di bilancio e l'eventuale legge finanziaria, con i relativi allegati, nonché la legge di assestamento del bilancio, affinché esprima su di esse il proprio parere, rispettivamente, entro il 30 novembre ed il 31 maggio.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 36/2001

1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 36/2001 è inserito il seguente comma *3-bis*:

«*3-bis*. Gli atti costitutivi di rapporti obbligatori passivi, o che accertano l'esistenza di tali rapporti, devono essere corredati dal relativo impegno di spesa e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione dell'impegno ed il riscontro della loro regolarità contabile.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 36/2001

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile ad assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente; i relativi atti motivano dettagliatamente al riguardo, anche indicando gli specifici inconvenienti che potrebbero altrimenti ricorrere in termini di economicità e funzionalità della gestione.».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 31-bis nella legge regionale n. 36/2001

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 36/2001 è inserito il seguente art. 31-bis:

«Art. 31-bis. (*Prenotazione di impegno*). — 1. Gli atti che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui all'art. 30, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione della prenotazione ed il riscontro della loro regolarità contabile.

2. Costituiscono prenotazioni di impegno specifico quelle relative a spese per le quali:

a) siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione;

b) sia stata determinata, con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle norme vigenti, la ripartizione di contributi e finanziamenti regionali, in modo da non lasciare discrezionalità in ordine ai beneficiari ed all'importo spettante a ciascuno.

3. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini.

4. Le prenotazioni di impegno specifico decadono in mancanza di assunzione dell'impegno definitivo nel corso del successivo esercizio; le altre prenotazioni decadono al termine dell'esercizio in cui sono prese, se non trasformate in impegno definitivo.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 36/2001

1. Il comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«5. Nel bilancio annuale sono iscritte apposite UPB aventi come oggetto la ricostituzione dei debiti regionali dichiarati perenti; la ricostituzione è disposta dalla struttura competente in materia di spese, sulla base di nota di liquidazione del dirigente competente per materia, quando il relativo pagamento è richiesto dai creditori, a condizione che il debito non risulti estinto per prescrizione o per altra causa.».

2. Il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«6. Sono mantenute in bilancio e riportate in conto competenza nel bilancio dell'esercizio successivo le economie di spesa relative:

a) alla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione;

b) alle prenotazioni di impegno specifico di cui all'art. 31-bis, comma 2, limitatamente all'esercizio successivo a quello in cui la prenotazione è stata presa.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 36/2001

1. L'art. 35 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. (*Aperture di credito*). — 1. Il dirigente competente per materia può autorizzare presso il tesoriere aperture di credito in favore di funzionari delegati:

a) per effettuare pagamenti relativi:

- 1) a spese fisse e ad indennità di missione e di trasferimento;
- 2) a spese straordinarie da effettuare in contanti;

3) a spese per le quali le leggi regionali espressamente autorizzano il ricorso alle aperture di credito;

b) per la gestione di spese relative a programmi da realizzare assieme ad altre amministrazioni, allorché si renda necessario attribuire a funzionari di altri enti la competenza ad assumere impegni o a disporre i pagamenti sul bilancio regionale.

2. L'apertura di credito è disposta mediante ordine di accreditalimento a nome del funzionario delegato; l'ordine di accreditalimento costituisce autorizzazione al funzionario delegato per l'emissione sulla tesoreria di buoni di prelevamento in contanti o di mandati di pagamento in favore dei creditori, nei limiti della somma accreditata.

3. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti; è inoltre tenuto a redigere il rendiconto delle spese sostenute al termine dell'esercizio o comunque all'avvenuto esaurimento delle somme.

Art. 19.

Inserimento dell'art. 35-bis nella legge regionale n. 36/2001

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 36/2001 è inserito il seguente art. 35-bis:

«Art. 35-bis. (*Altre forme di erogazione diretta delle spese*). —

1. Il dirigente competente in materia di spesa può istituire casse economiche, ai fini dell'erogazione diretta delle spese di modesto importo, per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie forme di pagamento; al funzionario cassiere si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 3.

2. La giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina l'impiego di carte di credito aziendali e l'utilizzazione di supporti magnetici-informatici quali mezzi di pagamento, anche ai fini del pagamento differito dei pedaggi autostradali, secondo modalità che assicurino idonee forme di rendicontazione delle spese.»

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 36/2001

1. L'art. 36 della legge regionale n. 36/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. (*Monitoraggio finanziario*). — 1. Il monitoraggio finanziario in corso dell'esercizio è istituito per salvaguardare gli equilibri definiti dal bilancio, ed in particolare al fine di evitare il peggioramento del saldo netto da finanziare ed assicurare l'adeguamento delle previsioni di bilancio alle dinamiche di svolgimento dell'attività finanziaria.

2. A tal fine, la direzione generale competente in materia di bilancio segue l'andamento della gestione finanziaria complessiva, sottoponendo a costante verifica l'assunzione degli impegni in raffronto all'accertamento delle entrate, il ritmo di realizzazione delle previsioni di spesa in termini di impegni e di pagamenti e la situazione dei flussi di liquidità.

3. In relazione agli esiti del monitoraggio finanziario, la direzione generale competente in materia di bilancio segnala alla giunta regionale le variazioni che si rendono necessarie apportare al bilancio e le istruzioni da impartire agli uffici regionali per le finalità di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, la giunta regionale può deliberare misure temporanee di indisponibilità degli stanziamenti, per le parti non ancora impegnate e con esclusione degli stanziamenti relativi a spese obbligatorie o vincolate, determinandone l'importo percentuale in relazione alle tipologie di spesa.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 36/2001

1. Dopo il comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 36/2001 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La relazione di cui al comma 1, lettera a) illustra:

a) l'andamento economico della gestione, quale risulta, ai sensi dell'art. 16, comma 4-bis, dai dati dei piani di gestione a consuntivo, anche utilizzando gli indicatori definiti ai sensi dell'art. 16, comma 3.

b) l'andamento complessivo della gestione di bilancio, mediante l'applicazione, ed il confronto con precedenti esercizi, di indicatori finanziari relativi al livello delle giacenze, al tasso di smaltimento dei residui, al grado di realizzazione delle entrate, al tasso di produzione di economie di spesa.»

Art. 22.

Abrogazione dell'art. 44 della legge regionale n. 36/2001

1. L'art. 44 della legge regionale n. 36/2001 è abrogato.

Art. 23.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004.

05R0045

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2004, n. 77.
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
O g g e t t o

1. La presente legge disciplina l'amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale secondo il regime giuridico previsto dagli articoli 822 e seguenti del codice civile e con riferimento all'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI

Capo I

NORME COMUNI

Art. 2.

Strutture competenti

1. La conservazione, gestione e manutenzione dei beni regionali è effettuata dalle strutture organizzative della giunta regionale competenti in base all'ordinamento interno.

Art. 3.

Inventario generale

1. I beni regionali ed i diritti reali costituiti per l'utilità di tali beni sono iscritti nell'inventario generale, compilato e aggiornato anche attraverso sistemi informatici.

2. L'inventario generale è separatamente costituito:

- a) dal registro dei beni demaniali;
- b) dal registro dei beni del patrimonio immobiliare;
- c) dal registro dei beni mobili;
- d) dal registro dei titoli e delle azioni.

Art. 4.

Acquisto di beni immobili

1. Il dirigente regionale competente in materia di patrimonio procede all'acquisto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi pubblici in esecuzione di atti normativi, di programmazione o di indirizzo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. L'acquisto avviene di norma a seguito di bando pubblico; tra le offerte pervenute viene individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo, all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche e funzionali dell'immobile.

3. Qualora specifiche caratteristiche o esigenze inerenti la localizzazione, composizione e dimensione dell'immobile rendano opportuno il ricorso alla trattativa privata, l'acquisto è disposto sulla base di una stima del valore del bene.

4. La stima dei beni avviene con le modalità di cui all'art. 21.

Art. 5.

Acquisizione per espropriazione

1. I beni acquisiti alla proprietà regionale a seguito di espropriazioni fanno parte del demanio regionale o del patrimonio indisponibile, in relazione alla natura del bene ed alla sua destinazione.

Art. 6.

Opere pubbliche

1. Le opere pubbliche realizzate dalla Regione, ove suscettibili di un utilizzo diretto in ambito locale, possono essere trasferite anche a titolo gratuito agli enti locali interessati per territorio.

2. Le opere pubbliche acquisite alla proprietà regionale vengono assunte in inventario sulla base del certificato finale di collaudo, ovvero, quando la realizzazione si protragga per più esercizi, annualmente, sulla base dei relativi stati di avanzamento.

Art. 7.

Cessioni gratuite

1. La giunta regionale con propria deliberazione ha facoltà di disporre il trasferimento in proprietà a titolo gratuito di porzioni di terreno di scarsa rilevanza economica e comunque di superficie non superiore ad un ettaro, originate dalla realizzazione di strade, sistemazioni idrauliche o altre opere pubbliche, ai comuni o ai soggetti pubblici titolari dell'opera pubblica connessa.

2. Al trasferimento, si provvede mediante verbali di consegna che costituiscono titolo per la trascrizione e per le volture catastali.

Art. 8.

Permute

1. Per fini di utilità generale, di razionalizzazione funzionale della gestione patrimoniale, oppure in relazione a particolari situazioni immobiliari, la giunta regionale con propria deliberazione, può disporre che si proceda alla permuta di beni del patrimonio regionale con beni in proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

2. La permuta è effettuata a trattativa privata in ragione della specificità dei beni interessati, previa stima degli stessi, da effettuare con le procedure di cui all'art. 21.

3. Qualora il valore di stima dei beni non coincida si procede a conguaglio. Il conguaglio dovuto dalla Regione o dal terzo contraente non può essere superiore ad un quarto del valore del bene di proprietà regionale.

Art. 9.

Acquisto di beni mobili

1. L'acquisto dei beni mobili necessari al funzionamento degli uffici ed all'attività della Regione è effettuato con le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 2001, n. 12. (Disciplina dell'attività contrattuale regionale) e successive modifiche, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici di forniture.

Art. 10.

Donazioni ed altre liberalità

1. Le donazioni, le eredità ed i legati in favore della Regione sono accettate o rinunciate con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, espressamente motivato in relazione all'interesse pubblico perseguito, anche con riferimento alla natura dei beni oggetto della liberalità.

Capo II

PATRIMONIO IMMOBILIARE. INTERVENTI E VALORIZZAZIONE

Art. 11.

Piano di intervento sul patrimonio immobiliare

1. La giunta regionale predispone con deliberazione il piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale, nel quale sono indicate le iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e riqualificazione da porre in essere nel corso del periodo di riferimento.

2. Il piano viene approvato come parte del programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche, ed è aggiornabile annualmente. I contenuti del piano sono definiti dal regolamento di cui all'art. 32.

Art. 12.

Progetti di miglioramento e valorizzazione dei beni

1. La giunta regionale elabora e realizza, anche con la partecipazione di soggetti terzi pubblici e privati, progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

2. Il regolamento di cui all'art. 32 disciplina modalità, forme e contenuti della partecipazione dei soggetti terzi.

Capo III

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO

Art. 13.

Utilizzazione dei beni

1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, purché esse siano compatibili e non contrastino con la natura del bene.

2. Sui beni del demanio regionale non possono essere costituiti diritti a favore di terzi, salvo in caso di autorizzazione all'occupazione temporanea di aree ed edifici ovvero di concessioni in uso dei beni stessi, purché da ciò non derivi alcun pregiudizio alla continuità della loro funzione pubblica.

3. Il regolamento di cui all'art. 32 stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, per la scelta del concessionario, i criteri di determinazione del canone e gli obblighi di manutenzione del bene. Nelle concessioni a terzi l'onere degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è posto di norma a carico del concessionario.

4. La concessione è revocata nelle ipotesi di sopravvenuto interesse pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione del bene, nonché nei casi di violazione degli obblighi assunti dal concessionario, modifica della destinazione d'uso del bene, morosità nel pagamento dei canoni di concessione. Il regolamento di cui all'art. 32 definisce modalità e procedure di revoca.

Art. 14.

Tutela dei beni

1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'art. 32. Il relativo atto, notificato ai soggetti interessati, intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto ed indica, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

2. Tutti i soggetti concessionari di beni demaniali sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Regione le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale.

3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dall'ente assegnatario.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione e dei soggetti di cui al comma 3 di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

5. In caso di accertata violazione nella effettiva utilizzazione del bene, si procede, con atto di diffida notificato agli interessati, ad intimare il ripristino della legittima utilizzazione con l'indicazione delle successive misure in caso di inosservanza della diffida stessa.

Capo IV

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 15.

Utilizzazione dei beni

1. I beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere messi a disposizione di enti locali, enti funzionali e strumentali della Regione, enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di interesse pubblico connesse alla destinazione del bene. L'uso è regolato da concessione amministrativa secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'art. 32. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.

2. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere costituiti diritti a favore di terzi per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica di destinazione, purché con questa compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo perseguimento.

3. Alla costituzione dei diritti di cui al comma 2 si provvede con concessione amministrativa.

4. La costituzione di diritti reali è ammessa in favore di enti pubblici, enti di diritto pubblico o gestori di pubblico servizio esclusivamente per finalità di pubblico interesse connesse alla destinazione del bene e deve essere effettuata nella forma dell'atto pubblico.

5. La concessione è revocata nei casi di cui all'art. 13.

Art. 16.

Tutela dei beni

1. Per la tutela dei beni del patrimonio indisponibile si procede ai sensi dell'art. 14.

Capo V

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Art. 17.

Amministrazione diretta

1. I beni del patrimonio disponibile regionale, soggetti al regime di proprietà privata, sono amministrati direttamente con l'intento di perseguire il miglior risultato di opportunità organizzativa e convenienza economica.

2. Ove tali intenti non risultino realizzabili e non sia concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione, si dispone la alienazione del bene con le procedure di cui al titolo III.

3. La individuazione del contraente avviene di norma a seguito di avviso pubblico, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 32, che definisce altresì i criteri di determinazione del canone nei rapporti di locazione.

Art. 18.

Titoli ed azioni

1. I titoli e le azioni la cui titolarità è connessa funzionalmente alla partecipazione regionale in società di capitali e simili, sono acquistati e alienati con atto del dirigente competente nella materia cui la partecipazione societaria si riferisce, in esecuzione di atti di programmazione regionale e secondo tempi e procedure da questi indicati.

2. Le azioni ed i titoli provenienti da lasciti o donazioni sono alienati con atto del dirigente competente in materia di patrimonio, che individua il momento più favorevole per effettuare le operazioni in relazione all'andamento del mercato dei titoli interessati.

TITOLO III

DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Capo I

NORME COMUNI

Art. 19.

Alienabilità dei beni regionali

1. I beni del demanio regionale sono inalienabili; possono essere trasferiti esclusivamente in favore di altro ente pubblico territoriale, a condizione che sia mantenuto al bene trasferito il requisito di demanialità.

2. I beni del demanio culturale sono alienabili nei limiti e secondo le norme che disciplinano le alienazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2003, n. 137). I beni del patrimonio indisponibile regionale sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali e con le procedure da queste stabilite.

3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienabili ove non più economicamente convenienti all'uso diretto, secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

4. I beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile che non siano più utilizzabili sono alienabili secondo procedure e modalità individuate dal regolamento di cui all'art. 32.

Capo II

ALIENAZIONI

Art. 20.

Elenchi delle alienazioni immobiliari

1. La giunta regionale di norma ogni tre anni effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione:

a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto ritenuti necessari alle esigenze organizzative dell'ente ovvero strategici ai fini dell'attività regionale o pubblica;

b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare;
c) l'elenco dei beni per i quali è in corso un procedimento di permuta;

d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce inoltre:

a) gli obiettivi finanziari di entrata derivante da alienazioni, riferiti a ciascuna annualità;

b) la percentuale degli introiti da vendite e permuta da destinarsi al finanziamento degli interventi manutentivi e di valorizzazione del restante patrimonio.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, in una separata sezione, i beni immobili facenti parte del patrimonio agricolo-forestale, affidato in amministrazione ad altri enti ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana). A tale fine gli enti stessi comunicano alla giunta regionale i beni immobili che possono essere inseriti negli elenchi ai fini della loro alienazione, riqualificazione o permuta, nonché i beni immobili che devono essere mantenuti. La giunta regionale può disporre la delega delle procedure di vendita agli enti cui è affidata l'amministrazione.

4. La proposta di deliberazione di cui al comma 1 è preventivamente inviata al consiglio regionale. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, il consiglio regionale trasmette alla giunta eventuali osservazioni e proposte.

5. La deliberazione della giunta regionale è pubblicata per intero nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 21.

Stima dei beni

1. Il prezzo di stima dei beni in alienazione è determinato sulla base di documentate indagini, secondo il criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato, tenendo conto dei valori dei listini immobiliari presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso gli osservatori del mercato dei valori immobiliari. Ai soli fini della prelazione sono decurtate le spese sostenute per eventuali migliorie eseguite dal concessionario o dal conduttore, ove debitamente autorizzate e documentate.

2. La stima dei beni è effettuata:

a) per beni di valore non superiore a 500.000,00 euro, dagli uffici regionali;

b) per i beni di valore superiore:

1) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione;

2) tramite perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni, individuato col metodo del sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione, allorquando, per ragioni di urgenza o complessità della stima, l'amministrazione lo ritenga opportuno.

3. Il valore di cui al comma 2 è determinato moltiplicando la rendita catastale per cento per gli immobili ad uso abitativo e per cinquanta per tutti gli altri immobili.

4. Le stime determinate ai sensi dei commi 1 e 2 hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino ad un massimo di cinque anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi secondo l'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), qualora non siano intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di alienazione o estinzione di diritti reali.

Art. 22.

Diritti di prelazione

1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi da specifiche leggi, i beni in alienazione sono prioritariamente offerti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati. Salvo quanto previsto dall'art. 23, al momento della presentazione della domanda di acquisto gli esercenti il diritto di prelazione devono essere in regola con il pagamento di canoni e accessori.

2. I beni immobili ad uso abitativo e quelli del patrimonio utilizzati a fini agricoli e forestali sono offerti in prelazione al prezzo di stima, con indicazione della misura percentuale di sconto determinata dal regolamento di cui all'art. 32.

3. I beni immobili ad uso diverso da quelli previsti al comma 2 sono offerti in prelazione al prezzo di stima.

4. Per i beni ad uso abitativo, l'alienazione può altresì essere disposta, alle medesime condizioni previste per il titolare del contratto, in favore del coniuge e dei familiari conviventi che risiedono nell'immobile alla data di adozione della deliberazione che approva l'elenco delle alienazioni immobiliari, con il consenso del titolare stesso ed a condizione che, tramite espressa previsione contrattuale, sia riservato a quest'ultimo il diritto d'abitazione.

5. Sono in ogni caso esclusi dal diritto di prelazione gli occupanti abusivi e chiunque occupa il bene in difetto assoluto di titolo.

6. L'esercizio della prelazione è tassativamente condizionato, a pena di decadenza, al contestuale versamento di una somma pari al 20 per cento del valore del prezzo di stima, a titolo di caparra.

7. Il regolamento di cui all'art. 32 disciplina le procedure e le modalità di esercizio dei diritti di prelazione, nonché i parametri di sconto da applicare sul prezzo di stima nelle prelazioni dei beni ad uso abitativo.

Art. 23.

Controversie pendenti

1. Qualora i beni in alienazione siano oggetto di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone, in sede amministrativa o giudiziale, fra l'amministrazione regionale e lo stesso occupante, il diritto di prelazione da parte di quest'ultimo può essere esercitato previa composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata dalle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso, rinuncia ad ogni azione ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.

Art. 24.

Offerta al pubblico

1. I beni immobili inseriti nell'elenco delle alienazioni immobiliari liberi da occupanti oppure rimasti invenduti dopo l'esperimento delle procedure di prelazione sono alienati con offerta al pubblico.

2. Il regolamento di cui all'art. 32 disciplina la procedura di gara, le modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte.

3. Dell'offerta di cui al comma 1 è dato avviso pubblico nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, ed informazione su almeno due quotidiani, di cui uno a prevalente diffusione locale, nonché sul sito informatico della Regione.

4. L'avviso pubblico e l'informazione contengono la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte scritte, nonché la data della seduta aperta al pubblico di cui al comma 5.

5. L'aggiudicazione è effettuata dal dirigente competente in materia di patrimonio in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta.

6. In caso di immobili occupati sono ammesse offerte in aumento a partire dal prezzo di stima decurtato del 25 per cento. Gli occupanti ed i familiari conviventi possono presentare offerta esclusivamente a partire dal prezzo di stima.

7. L'aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, da effettuarsi entro quarantotto ore lavorative successive alla chiusura della seduta con le modalità indicate dall'amministrazione; in caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

8. Entro i venti giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario deve procedere al versamento, con le stesse modalità, di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione a titolo di anticipazione del prezzo pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 7.

9. Qualora l'offerta al pubblico vada deserta od infruttuosa, la procedura è ripetuta per una volta prima di poter procedere a trattativa privata; in ogni caso il prezzo base resta inalterato.

Art. 25.

Offerte in opzione

1. Gli enti territoriali nel cui territorio si trovano i beni di cui all'art. 24 hanno facoltà di presentare offerta di acquisto dei beni regionali posti in vendita, al prezzo di stima. L'offerta di acquisto al prezzo di stima deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta aperta al pubblico. In tale ipotesi non si procede ad offerta al pubblico, e se ne dà tempestiva notizia tramite avviso da pubblicarsi con le modalità di cui all'art. 24, comma 3.

2. Nel caso pervengano offerte da parte di più enti territoriali, è data prevalenza al comune.

Art. 26.

Garanzie per gli inquilini

1. Gli immobili destinati ad abitazione per i quali gli inquilini non abbiano esercitato il diritto di prelazione e siano titolari di un reddito lordo familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare, possono essere alienati esclusivamente in favore del comune nel cui territorio il bene si trova.

2. Il limite di reddito, per famiglie di conduttori composte esclusivamente da ultra sessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, è aumentato del 20 per cento.

3. L'applicazione della garanzia è motivatamente richiesta, e documentata dagli interessati nello stesso termine assegnato per l'accettazione dell'offerta di vendita.

Art. 27.

Porzioni immobiliari occupate in buona fede

1. È autorizzata la alienazione delle porzioni di beni di proprietà regionale nelle fattispecie di cui all'art. 938 del codice civile, a favore dei soggetti che li hanno occupati in buona fede in periodo antecedente di almeno tre anni l'adozione del relativo elenco delle alienazioni immobiliari.

2. Il corrispettivo della alienazione è stabilito nel doppio del valore di stima, maggiorato delle spese di perizia sostenute dall'amministrazione regionale.

3. L'offerta e l'accettazione sono disciplinate dall'art. 22. In caso di mancata accettazione l'amministrazione regionale procede a tutela della sua proprietà, nelle forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 28.

Stipulazione del contratto

1. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente competente in materia di patrimonio di norma entro tre mesi dal versamento dell'importo di cui all'art. 24, comma 8.

2. Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine di cui al comma 1, l'atto con cui si dispone l'alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita, con esclusione della caparra di cui all'art. 24, comma 7.

3. Nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino alla erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre un anno dal versamento dell'importo di cui al comma 1. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia stipulato il contratto si procede ai sensi del comma 2.

4. Qualora l'interessato si avvalga della facoltà di proroga, sul corrispettivo della alienazione ancora da versare è dovuto il pagamento degli interessi nella misura legale per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui al comma 1 e la data di stipulazione del contratto.

5. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, l'occupante è tenuto alla corresponsione del canone.

6. È consentita la formale immissione nel possesso del bene quando l'acquirente, prima della stipula del contratto, abbia versato il 75 per cento del prezzo di vendita.

7. La giunta regionale promuove accordi e protocolli d'intesa con gli ordini e le associazioni di professionisti, in particolare con l'ordine dei notai, al fine di agevolare, sotto il profilo procedurale ed economico, le operazioni di alienazione e ridurre i costi connessi, nell'interesse dell'acquirente e della stessa amministrazione.

8. La giunta regionale promuove inoltre accordi e protocolli d'intesa con le banche al fine di favorire l'accesso al credito degli acquirenti di immobili regionali.

9. Possono essere accordate dilazioni di pagamento del prezzo nei limiti delle modalità previste dal regolamento di cui all'art. 32.

Capo III

DISMISSIONE BENI MOBILI

Art. 29.

Fuori uso

1. I beni mobili regionali divenuti inutili e inservibili sono dichiarati fuori uso con i criteri e le modalità di cui al regolamento previsto dall'art. 32 della presente legge quando sia venuta meno la loro efficienza funzionale ed il ripristino non sia possibile o conveniente.

Art. 30.

Cessione dei beni

1. I beni dichiarati fuori uso ancora suscettibili di utilizzazione possono essere ceduti a terzi secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 32.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Relazione sulla gestione del patrimonio

1. Unitamente al rendiconto, la giunta regionale predispose una relazione illustrativa sulla gestione del patrimonio. La relazione assume come riferimento le risultanze del conto del patrimonio ed evidenzia in particolare:

- a) i movimenti attivi e passivi;
- b) gli acquisti di beni immobili;
- c) le acquisizioni per espropriazione;
- d) le permutate;
- e) le alienazioni;

f) i beni del patrimonio indisponibile di cui all'art. 15, con l'indicazione degli enti a cui sono stati messi a disposizione e delle specifiche attività di interesse pubblico connesse;

g) i più significativi interventi di valorizzazione e riqualificazione realizzati nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 32.

Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato apposito regolamento di attuazione, che disciplina in particolare:

- a) la classificazione e la destinazione dei beni;
- b) la redazione, la tenuta e le forme di pubblicità degli inventari;
- c) i criteri di raccordo tra i valori inventariali e i valori esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale;
- d) l'incarico, le attribuzioni e le responsabilità del consegnatario dei beni mobili e del suo sostituto;
- e) la dichiarazione di fuori uso e scarico dei beni mobili;
- f) le procedure di cessione dei beni mobili;

g) le attività di ricognizione periodica dei beni regionali e l'aggiornamento dei valori iscritti nell'inventario;

h) le modalità procedurali per l'acquisto di beni immobili;

i) il contenuto del piano di intervento sul patrimonio immobiliare di cui all'art. 11;

j) le modalità di partecipazione di soggetti terzi alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui all'art. 12;

k) il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'uso di beni regionali, e le relative condizioni, ai sensi dell'art. 13 e 15;

l) la procedura per la tutela dei beni di cui agli articoli 14 e 16;

m) le procedure per la scelta del contraente nei rapporti di locazione e i criteri per la determinazione del canone;

n) le modalità per l'effettuazione delle stime dei beni immobili, nonché le modalità di calcolo dei compensi e del rimborso spese ai periti, nelle diverse fattispecie di cui agli articoli 4, 8, 21 e 27;

o) le procedure di alienazione di cui al capo II del titolo III;

p) le modalità di applicazione delle dilazioni di pagamento relativamente a durata, misura dell'interesse annuo, garanzie.

Art. 33.

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione del patrimonio regionale è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 34.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 32 sono abrogate:

a) la legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana);

b) la legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 (Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81);

c) la legge regionale 13 novembre 1995, n. 99 (Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 «Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81»);

d) la legge regionale 24 aprile 1997, n. 29 (Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale e modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 «Demanio e patrimonio della Regione Toscana»);

e) la legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale).

Art. 35.

Norma transitoria

1. I procedimenti di alienazione in corso ai sensi della legge regionale n. 29/1997 e della legge regionale n. 9/1997 sono conclusi secondo le procedure e modalità previste nelle rispettive leggi.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 32 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 20/1991 e alla legge regionale n. 29/1997 non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 36.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di contabilità regionale e statale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi di settore che prevedano speciali forme di amministrazione di determinate categorie di beni del patrimonio regionale.

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 23 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (*Inalienabilità*). — 1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'art. 30.

2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono tuttavia essere alienati quando gli immobili non siano più utilizzabili, ovvero non più necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all'art. 27, nonché nei casi in cui la cessione risulti finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di interesse locale.

3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo-forestale regionale e sono in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte alla Regione per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 27. Gli atti di programmazione di cui all'art. 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi.

4. I contratti di permuta sono disciplinati dalla legge regionale in materia di demanio e patrimonio.

5. La dismissione dei beni immobili di cui al comma 2 e dei beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non più utilizzabili ai fini di cui all'art. 27 avviene secondo le disposizioni della legge regionale in materia di demanio e patrimonio e del relativo regolamento di attuazione.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004.

05R0046

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2004, n. 78.

Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e principi

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana in materia di modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti principi:

- a) centralità dello spettatore;
- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche efficienti, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- c) crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, qualità del lavoro e formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
- e) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

Art. 2.

Obiettivi generali

1. Nell'ambito dei principi di cui all'art. 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio sulla base dei seguenti obiettivi generali:

- a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
- c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
- d) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
- e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

Art. 3.

Autorizzazione all'esercizio cinematografico

1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione, solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a trecento posti.

2. La Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

5. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

Art. 4.

Indirizzi regionali

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Regione in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed emanati previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Gli indirizzi sono stabiliti sulla base di indicatori che tengono conto fra l'altro della presenza e densità delle sale e degli schermi sul territorio regionale, dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo nell'ambito cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari, delle caratteristiche della vivibilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

- a) la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all'art. 3;
- b) i requisiti tecnici per le diverse tipologie di strutture ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6.

Monitoraggio e informazione

1. La giunta regionale realizza un sistema informativo della rete distributiva e un sistema di monitoraggio e comunica annualmente i risultati al consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2004

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004.

05R0047

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 30.

Norme in materia di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, in attuazione del Titolo V della costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della legge dello Stato, promuove e organizza la bonifica quale attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla salvaguardia e alla valorizzazione dello spazio rurale.

Art. 2.

Comprensori di bonifica

1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione dello spazio rurale, tutto il territorio regionale dell'Umbria è classificato di bonifica ed è suddiviso in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili. La delimitazione territoriale dei comprensori di bonifica, cui corrispondono i bacini di seguito elencati, è quella riportata nella cartografia in allegato «A», che fa parte integrante della presente legge:

- 1) «Alto Tevere-Assino»;
- 2) «Chiascio»;
- 3) «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore»;
- 4) «Topino-Marroggia»;
- 5) «Chiani-Paglia»;
- 6) «Alto Nera»;
- 7) «Basso Nera-Basso Tevere».

Art. 3.

Modifica degli ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica di cui all'art. 2 possono essere modificati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

2. Le proposte della giunta regionale, sono preadottate dalla stessa e trasmesse alle province, ai comuni e alle comunità montane competenti per territorio, nonché ai consorzi di bonifica, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

3. La giunta regionale, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, adotta la proposta di modifica della delimitazione territoriale e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

4. La deliberazione di approvazione del consiglio regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La cartografia relativa è depositata presso la struttura regionale competente, le province e le comunità montane competenti per territorio, nonché presso la sede del consorzio interessato.

5. La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione delle deliberazioni di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'art. 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4.

Enti competenti

1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933 e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, senza soluzione di continuità, le funzioni in materia di bonifica di cui all'art. 12, nei comprensori di riferimento.

2. Nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica le funzioni relative, compresa l'emissione dei ruoli per il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono esercitate dalle comunità montane.

3. Nel territorio del comune di Perugia le funzioni in materia di bonifica sono esercitate dalla comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore».

TITOLO II

INTERVENTI E OPERE

Art. 5.

Interventi di bonifica

1. Ai fini della presente legge sono considerati interventi di bonifica:

a) la sistemazione e l'adeguamento dalla rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;

b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del regio decreto n. 215/1933;

c) le opere di difesa idrogeologica;

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

e) le opere di cui all'art. 27, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità all'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

i) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;

j) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

k) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

Art. 6.

Opere a carico pubblico

1. Gli interventi di cui all'art. 5 sono affidati ai consorzi di bonifica o alle comunità montane, ai sensi dell'art. 4 e dichiarati di preminente interesse regionale dal programma regionale di cui all'art. 8 o con deliberazione della giunta regionale. Le opere relative sono classificate come pubbliche.

2. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei consorzi di bonifica o delle comunità montane e dichiarati di preminente interesse regionale con il programma regionale di cui all'art. 8, o con deliberazione della giunta regionale, ovvero dichiarati di preminente interesse nazionale, sono a totale carico pubblico. Per gli stessi vale quanto previsto all'art. 9, comma 3.

Art. 7.

Opere di competenza privata

1. Le opere di competenza privata sono quelle indicate come tali dai piani di bonifica di cui all'art. 9.

2. Le opere di cui al comma 1 sono obbligatorie per i proprietari e le relative spese sono a loro esclusivo carico.

3. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.

4. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la competente struttura della giunta regionale la affida al consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere. La Regione, tramite il consorzio di bonifica, si rivale sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.

5. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti come definiti all'art. 20.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

Art. 8.

Programma regionale per la bonifica

1. La giunta regionale predispone il programma regionale pluriennale per la bonifica, di seguito denominato «programma pluriennale», nel rispetto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel documento annuale di programmazione - DAP, nonché delle indicazioni del piano urbanistico territoriale - PUT, dei piani di bacino e dei piani stilcio di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dei piani di tutela delle acque e del progetto di gestione degli impianti, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

2. Il programma pluriennale ha come finalità contenere il rischio idraulico, difendere il suolo e le infrastrutture produttive, promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e territorio, conseguire il risparmio idrico in agricoltura e la valorizzazione delle risorse suolo e acqua, assicurare l'organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e di miglioramento fondiario.

3. Il programma pluriennale, in particolare:

a) stabilisce in via generale gli interventi e le azioni degli enti locali territoriali considerate di preminente interesse regionale, già individuate nei piani di bacino e di tutela delle acque e nella programmazione regionale, da affidare ai consorzi di bonifica o alle comunità montane, ai sensi dell'art. 4;

b) individua, in mancanza dei piani di bacino e dei piani di tutela delle acque, gli indirizzi di programmazione del bacino per ciascun comprensorio di bonifica;

c) indica le linee guida degli interventi e delle opere da realizzare attraverso i piani di bonifica.

4. La proposta di programma pluriennale è preadottata dalla giunta regionale ai fini della partecipazione istituzionale e sociale, come prevista dall'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, la giunta regionale propone il programma pluriennale al consiglio regionale per l'approvazione, allegando la documentazione inerente la partecipazione istituzionale e sociale.

6. Il programma pluriennale ha durata decennale e può essere soggetto a verifica triennale su richiesta di almeno uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a). Esso continua comunque ad applicarsi fino all'approvazione del programma successivo.

Art. 9.

Piano di bonifica, tutela e valorizzazione

1. Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato «piano di bonifica», individua le singole azioni e gli interventi di bonifica in ciascuno dei comprensori di cui all'art. 2.

2. Per ciascun intervento il piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità e il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. Esso individua altresì le opere di competenza privata, ai sensi dell'art. 7, e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.

3. Gli interventi pubblici compresi nel piano di bonifica sono considerati e dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai fini espropriativi.

4. La proposta di piano di bonifica è predisposta e deliberata da ciascun consorzio di bonifica, o dalle comunità montane negli ambiti territoriali nei quali il consorzio non è costituito, nel rispetto del programma pluriennale di cui all'art. 8 e del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP.

5. La proposta di piano di bonifica del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore» è predisposta e deliberata dalla comunità montana competente nella parte prevalente dell'ambito territoriale.

6. Laddove esistono i consorzi di bonifica, la proposta di piano di bonifica è trasmessa alle comunità montane ai comuni ricadenti nel comprensorio ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre, esatta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole.

7. La proposta di piano di bonifica, con gli eventuali pareri delle comunità montane ai sensi del comma 6, è trasmesso alla giunta regionale, che provvede alla sua adozione.

8. Il piano di bonifica adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di bonifica per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, negli albi dei comuni interessati, delle comunità montane ricadenti nel comprensorio e dei consorzi di bonifica, anche con pubblici manifesti da affiggere a cura dei consorzi stessi. Entro lo stesso termine la giunta regionale attiva la partecipazione pubblica sull'atto. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla giunta regionale, la quale, entro i quarantacinque giorni successivi procede all'esame delle osservazioni, all'approvazione del piano di bonifica e alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

9. I piani di bonifica possono essere aggiornati con le procedure di cui al presente articolo, anche su richiesta dei consorzi di bonifica interessati.

Art. 10.

Finanziamento

1. La Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica e alle comunità montane per la predisposizione dei piani di bonifica, nonché contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all'art. 19.

2. I fondi necessari alla realizzazione delle opere ricomprese nei piani di bonifica sono reperiti attraverso:

a) i contributi dei privati di cui all'art. 7;

b) i finanziamenti della Regione di cui all'art. 6;

c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate;

d) i contributi regionali derivanti dalla concessione e dall'uso del demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 87 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) i finanziamenti della Regione, delle autorità di bacino, delle province, delle comunità montane e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 12;

f) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell'ambito dei fondi dell'Unione europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano interventi previsti dall'art. 5;

g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all'art. 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato.

3. La Regione può concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 5 attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi, in forma attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni creditizie.

TITOLO IV

CONSORZI DI BONIFICA E CONTRIBUENZA

Capo I

CONSORZI

Art. 11.

Natura e organizzazione

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile, che operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'art. 25.

2. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto consortile, deliberato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della presente legge e delle norme regolamentari regionali attuative. Lo statuto assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali, regolando in particolare modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione. Lo statuto disciplina inoltre, in conformità a quanto previsto dal regolamento le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio.

Art. 12.

Funzioni

1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:

a) predisposizione e deliberazione della proposta di piano di bonifica e dei piani triennali di attuazione;

b) predisposizione e adozione del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuzione;

c) approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base del piano di classifica;

d) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 6;

e) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, se affidata dai privati stessi;

f) predisposizione e attuazione dei piani di riordino fondiario;
g) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;

h) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, degli impianti per la utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, degli acquedotti rurali e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;

i) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 36/1994;

j) predisposizione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;

k) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

l) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.

2. La progettazione e la realizzazione di azioni e attività che rientrano tra quelle di cui all'art. 5 sono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei piani di bacino, di cui all'art. 31 della legge n. 183/1989 e sono affidate ai consorzi di bonifica o alle comunità montane, ai sensi dell'art. 4.

3. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capi I e II del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono al rilascio delle concessioni e delle licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 100 del regio decreto n. 215/1933.

4. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica o alle comunità montane la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei piani di bacino di cui all'art. 3 della legge n. 183/1989, dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della medesima legge.

5. Le province, i comuni e le comunità montane, possono affidare ai consorzi di bonifica o alle comunità montane, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.

Art. 13.

O r g a n i

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei sindaci revisori dei conti.

Art. 14.

Assemblea dei consorziati

1. L'assemblea è divisa in due sezioni elettorali:

a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso;

b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica, o loro delegati.

2. La prima sezione è suddivisa in fasce di contribuzione ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

3. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione.

4. La Regione adotta norme regolamentari al fine di disciplinare le fasce di contribuzione, le modalità e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e l'elezione del consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, è composto di nove membri, di cui sette eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'assemblea e due eletti dai comuni e dalle comunità montane nell'ambito della seconda sezione elettorale.

2. I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell'incarico sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuzione.

Art. 16.

P r e s i d e n t e

1. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente tra i membri eletti dai consorziati dell'ambito della prima sezione. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano.

3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei sindaci revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

2. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori, compresi i membri supplenti, sono nominati dal consiglio regionale con voto limitato. Per i consorzi interregionali, la nomina avviene previ accordi fra le regioni interessate.

3. I componenti del collegio dei revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri organi consortili.

4. Il collegio dei revisori, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del collegio stesso.

Capo II

CONTRIBUENZA

Art. 18.

Catasto consortile

1. I consorzi di bonifica hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile, in cui vanno iscritti tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio consortile.

2. Il catasto è aggiornato annualmente dai consorzi ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuzione.

3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati dell'agenzia del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze, sia attraverso i dati risultanti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, sia mediante la consultazione dei registri delle conservatorie immobiliari competenti per territorio, avvalendosi delle facilitazioni previste dall'art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Art. 19.

Piano di classifica

1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche e private di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuzione, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

2. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, prima dell'adozione da parte dei consorzi di bonifica, sono trasmessi alle province e ai comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole. Il piano e il relativo perimetro di contribuenza, una volta adottati dal consorzio, sono trasmessi alla giunta regionale per l'approvazione.

3. Il consorzio di bonifica provvede alla pubblicazione, negli albi consortili e negli albi pretori dei comuni interessati, del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza. Il consorzio provvede a dare preventiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione con avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale carico pubblico, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1.

5. I consorzi di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno, approvano il piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili di cui al comma 1. Il contributo ha natura di onere reale ed è esigibile dai consorzi a norma dell'art. 21 del regio decreto n. 215/1933.

6. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i consorzi di bonifica e le comunità montane, con riferimento alle opere la cui realizzazione va loro affidata in concessione, sono individuati quali titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

Art. 20.

Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili.

2. Il beneficio di bonifica può essere:

- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
- b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;
- c) di disponibilità irrigua.

3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.

4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui all'art. 5.

6. I consorzi di bonifica nelle bollette emesse per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

Art. 21.

Immobili serviti da pubblica fognatura

1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.

2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica.

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO E GARANZIA

Art. 22.

Concertazione e accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I consorzi di bonifica possono stipulare intese e convenzioni con le province, i comuni e le comunità montane competenti per territorio, nonché con gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali - ATO, costituiti a norma della legge n. 36/1994, per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere, sino a un importo massimo di cinquecentomila euro e per il conseguimento di obiettivi comuni.

3. In caso di scarsità di risorse idriche, ai fini del riparto tra i diversi usi di acqua invasata a scopi plurimi, la Regione promuove accordi di programma per un equo riparto, tra usi diversi e comprensori, che tenga conto di quanto disposto dall'art. 28 della legge n. 36/1994.

Art. 23.

Pubblicazione

1. Gli atti degli organi consorziali debbono essere pubblicati, non appena deliberati, nell'albo pretorio del consorzio di bonifica per un periodo di quindici giorni consecutivi, salvo diversa previsione dello statuto per le deliberazioni adottate in via d'urgenza.

2. Contro gli atti deliberativi è ammessa opposizione all'organo che ha emanato l'atto, da parte di chiunque ne abbia interesse, nei trenta giorni successivi dalla data di inizio di pubblicazione nell'albo del consorzio.

Art. 24.

Informazione e trasparenza

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale.

2. I consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.

3. I consorzi di bonifica garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 e dal regolamento consortile.

4. I consorzi si avvalgono di personale proprio assunto attraverso procedure selettive pubbliche.

Art. 25.

Vigilanza e controllo

1. La Regione adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della propria vigilanza sui consorzi di bonifica.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

a) l'approvazione da parte della giunta regionale degli statuti e loro eventuali modifiche, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, dei conti consuntivi, dei piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuzione;

b) l'esercizio del potere sostitutivo da parte della giunta regionale sui consorzi, tramite la nomina di un commissario *ad acta*, nell'ipotesi di mancata adozione nei termini prescritti di atti obbligatori per legge;

c) l'esercizio del potere di scioglimento da parte del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, degli organi di amministrazione dei consorzi, con nomina di un commissario straordinario, nell'ipotesi di persistente inefficienza della attività consortile o di gravi violazioni della normativa e dello statuto, ovvero di gravi irregolarità amministrative e contabili.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Norme regolamentari di attuazione

1. La Regione adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli:

a) 11, comma 2;

b) 14, comma 4;

c) 25.

Art. 27.

Norme transitorie e di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione il programma pluriennale è approvato dal consiglio regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione del programma pluriennale di cui al comma 1 e dei relativi piani di bonifica, gli interventi di bonifica sono approvati dalla giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai consorzi di bonifica o dalle comunità montane.

3. Entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica adottano il piano di classifica degli immobili.

4. I consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'art. 26, provvedono ad adeguare i propri statuti.

5. Tali statuti, una volta approvati da parte della Regione, trovano applicazione dal momento delle indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi consortili, da tenersi in concomitanza con le elezioni del consiglio regionale.

6. Fino all'approvazione dei nuovi statuti i consorzi continuano ad operare sulla base delle norme statutarie vigenti alla data di approvazione della presente legge.

7. In via transitoria le prime elezioni da indirsi dopo l'approvazione dei nuovi statuti, e comunque entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, avranno luogo in una data non coincidente con quella delle elezioni del consiglio regionale. Conseguentemente la durata degli organi eletti, in deroga a quanto previsto all'art. 15, corrisponderà al periodo di tempo che intercorrerà tra la data di costituzione di tali organi e la data delle successive elezioni del consiglio regionale.

8. Gli organi consortili in carica ai momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono in carica sino all'elezione di cui al comma 7.

9. Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica di cui al comma 3, i consorzi di bonifica adottano un piano provvisorio di riparto della contribuzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II del Titolo IV.

10. Fino all'approvazione del piano di classifica i soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue depurate sono tenuti a corrispondere i contributi previsti a loro carico dal piano di riparto provvisorio di cui al comma 9.

Art. 28.

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 25 gennaio 1990, n. 4, 27 dicembre 2001, n. 37 e 25 novembre 1986, n. 44, ferma rimanendo in via transitoria l'applicazione di quelle disposizioni che consentano l'operatività dei consorzi fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti di cui all'art. 27.

Art. 29.

Norme finanziarie

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), i) e, per quanto previsto alla lettera j), limitatamente alla manutenzione straordinaria, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.2.005 denominata «Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario» (capitolo 7704).

2. Al finanziamento regionale degli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere c), h), k) e, per quanto previsto alla lettera j) limitatamente alla manutenzione ordinaria, e dall'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera e), si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.1.009 denominata «Bonifica ed irrigazione» (cap. 3768).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 10, comma 3, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nelle unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07 febbraio 005 denominata «Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario» (capitolo 7706).

4. La quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. Per l'anno 2004 agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse disponibili allocate nelle rispettive unità previsionali per il finanziamento della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4 con il bilancio pluriennale 2003-2005, annualità 2004.

6. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2004

Il vicepresidente: LIVIANTONI

05R0116

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 31.

Integrazioni della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni dell'art. 17

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell'impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla giunta regionale con apposito atto.

2-ter. La provincia territorialmente competente, decorso un anno dall'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro i sessanta giorni successivi, verifica l'effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate e nel rispetto delle condizioni prescritte ai commi 1 e 2. Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività di recupero, nonché la piena disponibilità di un complesso di beni organizzati a ciò finalizzati.

2-quater. La provincia competente, ove accerti il mancato effettivo avvio delle operazioni di recupero assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell'attività e la cancellazione dal registro tenuto ai sensi dell'art. 33, comma 2 del decreto legislativo n. 22/1997.»

Art. 2.

Integrazione della legge regionale n. 14/2002

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 14/2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis (*Sistema di recupero dei rifiuti*). — 1. La Regione, sentite le province e i comuni territorialmente interessati, promuove, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di libera concorrenza, la razionalizzazione, efficienza, autosufficienza e minore impatto ambientale delle attività di recupero dei rifiuti operanti sul territorio regionale mediante incentivi anche di natura finanziaria per la rilocalizzazione in aree idonee degli impianti esistenti, accorpamento di attività per aree vocate e classi merceologiche omogenee dei flussi di materiali in entrata ed uscita, potenziamento e sviluppo, anche consortile, delle attività di logistica, movimentazione e valorizzazione dei materiali secondo criteri di prossimità.»

Art. 3.

Norme finali e transitorie

1. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata già iscritte nell'apposito registro provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la garanzia finanziaria prevista all'art. 17, comma 2-bis, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. Entro il termine di cui al comma 1 è data facoltà alle imprese di ridurre le quantità annue comunicate ed iscritte tramite apposita variazione da produrre alla provincia competente al fine di prestare garanzia finanziaria congrua all'attività effettivamente esercitata.

3. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata già iscritte nell'apposito registro provinciale da oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, alla verifica di effettivo avvio delle attività comunicate secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2-bis.

4. Gli impianti di gestione di rifiuti effettivamente avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora lo stabilimento ovvero l'area adibita ad attività di recupero sia conforme alle norme tecniche indicate per lo svolgimento delle attività ma ricada in area non idonea secondo i criteri vigenti, sono esclusi da qualsiasi cambiamento delle operazioni di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché da qualsiasi estensione quantitativa e qualitativa delle tipologie di rifiuto rispetto al valore massimo effettivamente trattato negli ultimi tre anni.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2004

Il vicepresidente: LIVIANTONI

05R0117

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 32.

Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 - Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 2

1. Dopo il comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d) sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato ed a tal fine vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2004

Il vicepresidente: LIVIANTONI

05R0118

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 33.

Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 57 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, detta modalità per la determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

Art. 2.

Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali

1. Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni, sono determinati, per tipologie di opere, con deliberazione, della giunta regionale.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei prezzi accertati dall'ISTAT nell'anno precedente.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. La giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

Art. 3.

Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica

1. Gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. La giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in diciotto euro.

Art. 4.

Autorità territoriali di ambito

1. Le autorità territoriali di ambito - A.A.T.O sono titolari delle concessioni di derivazione ad uso idropotabile e dell'occupazione di pertinenze idrauliche utilizzate per l'erogazione dei servizi idrici integrati.

2. Le province provvedono d'ufficio al subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1 ed ai conseguenti adempimenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le A.A.T.O. subentrano nei rapporti dei precedenti concessionari dalla data della volturazione.

Art. 5.

Addizionale

1. È istituita l'addizionale prevista all'art. 18, comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La giunta regionale determina la percentuale entro il limite stabilito dall'art. 18, comma 4 della legge n. 36/1994.

Art. 6.

Pagamento canoni

1. I soggetti che sono titolari di concessioni con scadenza infrannuale all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, per l'annualità successiva, al pagamento di un canone calcolato in ragione dei giorni mancanti dalla data di decorrenza del provvedimento di concessione al 31 dicembre.

Art. 7.

Esenzione dal canone

1. Le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali effettuate nell'ambito di piani di manutenzione approvati dalle province, sono esenti dal pagamento del canone.

Art. 8.

Rinnovi

1. Il termine per la presentazione dell'istanza, di cui all'art. 34 della legge n. 36/1994 è prorogato al 31 dicembre 2005.

2. Le concessioni di deridazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo sono prorogate al 31 dicembre 2010.

3. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata presentata istanza di rinnovo, sono prorogate alla stessa data di cui al comma 2 purché i concessionari ne diano comunicazione alla provincia competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge pena la decadenza del diritto a derivare.

4. Sono esclusi i rinnovi di derivazione laddove il fabbisogno idrico per l'uso richiesto è comunque soddisfatto da reti idriche, civili, industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso.

Art. 9.

Norma finale

1. La giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto criteri e modalità per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. I proventi dei canoni derivanti dall'applicazione della presente legge sono introitati nella unità previsionale decreto-legge base 1.01.001 del bilancio regionale di previsione, parte entrante, denominata «imposte e tasse» (cap. 220).

2. I proventi dell'addizionale di cui all'art. 5 sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.001 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata «Imposte e tasse» (cap. 210).

3. Le risorse, di cui al comma 2 confluiscono in un fondo vincolato per le finalità, di cui all'art. 8, comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, allocato nella unità previsionale di base 5.1.013 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata «Cave, miniere ed acque minerali» (cap. 5950).

4. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sul fondo vincolato iscritto nella unità previsionale di base 5.1.013 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella unità previsionale di base 1.01.001.

5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2005

Il vicepresidente: LIVIANTONI

05R0119

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 34.

Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2

1. Al comma 8 dell'art. 12, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, dopo una virgola è aggiunto il seguente periodo: «limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a mille metri cubi.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 18-ter della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2

1. L'art. 18-ter della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 aggiunto dall'art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-ter. (*Valorizzazione di materiali assimilabili*). — 1. I materiali provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'art. 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune interessato alla realizzazione dell'opera o altri comuni limitrofi, comprese le aree di cava dismesse.

2. Nel caso di opere pubbliche, i materiali di cui al comma 1 o altri materiali non assimilabili, possono essere conferiti a titolari di autorizzazione di cava o impianti per essere utilizzati nelle attività di ricomposizione ambientale di cui all'art. 6 o nelle attività di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava. Il valore economico dei materiali da conferire è previsto in detrazione al costo delle opere stesse. A tal fine, in sede di progettazione, sono stimate le quantità, il valore economico e i costi unitari di trasporto dei materiali da conferire. In fase di realizzazione degli scavi, il direttore dei lavori contabilizza le quantità effettivamente conferite.

3. Nel caso di opere private, l'autorizzazione ad eseguire i lavori contiene la previsione della qualità e quantità dei materiali di cui al comma 1 o di altri materiali non assimilabili. La comunicazione di inizio lavori contiene l'ubicazione delle aree di stoccaggio, le generalità dei titolari di cava o impianti, la qualità e quantità dei materiali da conferire e la viabilità interessata.

4. I materiali stoccati nelle aree messe a disposizione dal comune di cui al comma 1, compresi anche altri materiali di risulta non assimilabili, sono utilizzati dal comune per opere infrastrutturali, di urbanizzazione o di recupero ambientale di cave dismesse o altre aree degradate purché compatibili e funzionali con l'assetto idrogeologico del sito.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, è tenuto ad inviare alla Regione copia della comunicazione di inizio lavori, limitatamente a lavori da cui derivino quantità di materiali superiori a mille metri cubi.

6. I titolari di autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava sono tenuti a denunciare alla Regione e alla provincia competente per territorio, in aggiunta ai materiali di cava, quantità, qualità e provenienza dei materiali conferiti, quantità, qualità e destinazione d'uso dei prodotti di cava.

7. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali di cui al comma 1 superiori a cinquecento-mila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei materiali di risulta.»

Art. 3.

Modificazione dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26

1. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis e all'approvazione del PRAE si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione di quanto stabilito dall'art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. La Regione partecipa alla conferenza di servizi di cui all'art. 7, comma 4 della legge regionale n. 2/2000.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 26/2003 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis e all'approvazione del PRAE possono essere presentate nuove domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 2/2000. Le nuove domande e le istanze per l'approvazione dei piani attuativi di cui all'art. 19, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 2/2000 sono limitate ai seguenti casi:

a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all'approvvigionamento di grandi stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale;

b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda.

3-ter. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis e all'approvazione del PRAE possono essere presentate istanze per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario di cui all'art. 8, comma 6-bis della legge regionale n. 2/2000.»

3. Il comma 4, dell'art. 22 della legge regionale n. 26/2003 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2004

Il vicepresidente: LIVIANTONI

05R0120

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. 35.

Ambiti territoriali delle aziende unità sanitaria locale e ulteriori modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del sistema sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 31 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali

1. Il territorio del comune di Gualdo Tadino passa dall'ambito territoriale della Azienda Unità sanitaria locale U.S.L. n. 3 all'ambito territoriale dell'azienda U.S.L. n. 1.

2. La rideterminazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1 opera dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Norme di prima applicazione

1. I direttori generali della azienda U.S.L. n. 1 e della azienda U.S.L. n. 3 a seguito della rideterminazione di cui all'art 1:

a) redigono congiuntamente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un documento attestante la situazione amministrativo-contabile e patrimoniale attinente al territorio di competenza del comune di Gualdo Tadino, la dotazione organica dei servizi ospedalieri e territoriali localizzati nel medesimo territorio comunale alla data del 31 dicembre 2003 e definiscono, inoltre, con le organizzazioni sindacali di categoria le modalità di assegnazione del personale all'azienda U.S.L. n. 1. Detto documento è sottoposto all'approvazione della giunta regionale che adotta i conseguenti provvedimenti. In particolare per quanto attiene il trasferimento del patrimonio immobiliare, il provvedimento regionale costituisce titolo per la sua trascrizione, che dovrà avvenire con l'esclusione di ogni onere relativo, imposte e tasse, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) provvedono ad integrare e modificare i documenti programmatici e di organizzazione adottati relativi alle rispettive aziende, adeguandoli alle disposizioni dell'art. 1;

c) regolano convenzionalmente l'erogazione di servizi o prestazioni da parte dell'azienda U.S.L. n. 3, afferenti il territorio del comune di Gualdo Tadino, al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi della azienda U.S.L. n. 3 e dell'azienda U.S.L. n. 1.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le quote di finanziamento del fondo sanitario regionale riferite alla popolazione del comune di Gualdo Tadino sono trasferite dall'azienda U.S.L. n. 3 all'azienda U.S.L. n. 1.

Art. 3.

Modificazione dell'allegato della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3

1. L'allegato della legge regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«Allegato - Ambiti territoriali delle unità sanitarie locali unità sanitaria locale n. 1:

comuni di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.

Unità sanitaria locale n. 2:

comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Lodi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.

Unità sanitaria locale n. 3:

comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

Unità sanitaria locale n. 4:

comuni di: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 dicembre 2005

Il vicepresidente: LIVIANTONI

05R0121

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 settembre 2004, n. 11.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2004)

(Omissis).

05R0170

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 12.

Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge detta disposizioni ai fini dell'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, della sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei

conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come ulteriormente modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) e dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

2. La disciplina sostanziale e procedurale prevista dal citato art. 32 e dai relativi allegati del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche si applica, in quanto compatibile con la presente legge, alla sanatoria di cui al comma 1.

Art. 2.

Opere abusive suscettibili di sanatoria

1. Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, entro il 31 marzo 2003, le seguenti opere abusive:

a) opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi;

b) opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003 che:

1) non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza;

2) non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 300 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 600 metri cubi, nel caso in cui non si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza;

c) opere con specifica destinazione d'uso, risultante da atto d'obbligo, a centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 750 metri cubi;

d) opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati alla data del 31 marzo 2003, nel rispetto dei limiti massimi di cubatura previsti dall'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche;

e) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, eseguite all'interno della sagoma originaria del fabbricato entro e fuori terra, anche con aumento della superficie utile lorda; limitatamente alle opere di ristrutturazione edilizia degli immobili ad uso commerciale l'eventuale ampliamento della superficie utile lorda non può superare il 20 per cento della superficie utile lorda originaria e, comunque, i 200 metri quadrati;

f) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a par-

cheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

g) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

h) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso di annullamento del titolo abilitativo edilizio.

Art. 3.

Cause ostative alla sanatoria edilizia

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, dall'art. 32 della legge n. 47/1985, come da ultimo modificato dall'art. 32, comma 43, del citato decreto-legge n. 269/2003, nonché dall'art. 33 della legge n. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria:

a) le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), realizzate su aree appartenenti al demanio dello Stato, della Regione e degli enti locali ovvero realizzate da terzi su aree di proprietà dei suddetti enti;

b) le opere di cui all'art. 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, anche se realizzate prima dell'apposizione del vincolo;

c) il cambio di destinazione ad uso non residenziale che interessi una superficie originariamente destinata a parcheggio anche pertinenziale, realizzato anche ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), qualora non sia dimostrato il reperimento della medesima quantità di superficie da destinare a parcheggio.

Art. 4.

Domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria

1. La domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è presentata, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 all'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche.

2. La domanda, così come ogni successiva integrazione o comunicazione, può essere presentata direttamente al comune competente, o inviata, nei comuni che lo consentano, per via telematica ovvero inviata con raccomandata; in quest'ultimo caso si considera presentata il giorno della consegna al servizio postale.

3. La domanda va corredata con la seguente documentazione:

a) attestazione del pagamento dell'anticipazione dell'oblazione e degli oneri concessori ai sensi dell'art. 7, comma 2;

b) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si richiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo, con allegata documentazione fotografica;

c) perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite, qualora l'opera per cui si richiede il titolo in sanatoria presenti un volume complessivo superiore ai 300 metri cubi, ovvero costituisca un edificio autonomo di volume complessivo eccedente i 120 metri cubi;

d) certificato di residenza e dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante che si tratta di unità immobiliare adibita, alla data del 31 marzo 2003, a prima casa di abitazione nel comune di residenza e che il richiedente stesso non risulti proprietario di altro immobile ad uso residenziale nel territorio del comune stesso, nel caso di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1);

e) atto d'obbligo, da trasciversi a cura del richiedente, previo assenso del proprietario dell'immobile, dal quale risulti la destinazione d'uso, per un periodo di quindici anni dalla data della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a centro che persegue, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate, nel caso di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 5.

Verifica della regolarità della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria

1. Il comune verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e, se del caso, invita l'interessato ad integrarla entro un congruo termine, non inferiore comunque a trenta giorni.

2. Qualora il comune accerti che i pagamenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), siano stati eseguiti in misura insufficiente, ne dà comunicazione all'interessato indicando, con provvedimento motivato, l'importo ritenuto dovuto, e la differenza da versare. La eventuale ulteriore somma richiesta dal comune deve essere versata entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'omesso versamento delle somme di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), ovvero il mancato pagamento, entro il termine stabilito, della ulteriore somma richiesta dal comune ai sensi del comma 2 del presente articolo, comportano il non accoglimento della domanda.

Art. 6.

Procedimento istruttorio e determinazione sulla domanda

1. Il comune verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 3 e può, a tal fine, richiedere per iscritto all'interessato ogni opportuno chiarimento, assegnando un congruo termine, non inferiore ai trenta giorni, per comunicare le informazioni richieste.

2. Qualora, al termine dell'istruttoria, il comune determini che il titolo abilitativo edilizio in sanatoria non può essere concesso, ne dà comunicazione all'interessato con provvedimento motivato. In tal caso, l'interessato può formulare le proprie osservazioni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni.

3. La presentazione della domanda e della relativa documentazione, il pagamento degli oneri concessori e dell'oblazione, la presentazione delle denunce di cui all'art. 32, comma 37, del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché la mancata adozione di un provvedimento negativo del comune entro i trentasei mesi successivi alla data del 31 dicembre 2005, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

4. Il termine stabilito dal comma 3 resta sospeso nelle ipotesi previste dall'art. 5, commi 1 e 2, nonché dal comma 1 del presente articolo, per tutto il periodo decorrente dal ricevimento della comunicazione del comune e fino alla scadenza del termine dato all'interessato per i relativi adempimenti.

Art. 7.

Oblazione e oneri concessori

1. Per la concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria:

a) gli importi dell'oblazione stabiliti dall'art. 32, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, sono aumentati del 10 per cento, secondo quanto indicato dall'allegato A alla presente legge, fatta eccezione per le opere abusive relative ai centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate;

b) gli importi degli oneri di concessione, calcolati ai sensi della normativa vigente, sono aumentati, fatta eccezione per le opere abusive relative alla prima casa di abitazione nel comune di residenza e ai centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate:

1) del 100 per cento in relazione a nuove costruzioni e ampliamenti;

2) del 50 per cento in relazione a ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso e ad opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo edilizio abilitativo, ma conformi agli strumenti urbanistici.

2. L'oblazione e gli oneri concessori sono versati in tre rate, la prima delle quali è corrisposta, entro la data di presentazione della domanda di cui all'art. 4, a titolo di anticipazione, nella misura del 30 per cento, calcolata in base a quanto indicato, rispettivamente, nell'allegato A e nell'allegato B alla presente legge e ferme restando le misure minime previste dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche e dai relativi allegati. Le rimanenti rate sono versate per importi uguali entro le seguenti scadenze:

a) per l'oblazione:

1) seconda rata entro il 20 dicembre 2004;

2) terza rata entro il 30 dicembre 2004;

b) per gli oneri concessori:

1) seconda rata entro il 30 giugno 2005;

2) terza rata entro il 30 dicembre 2005.

3. Senza pregiudizio di quanto di pertinenza dello Stato ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche:

a) l'ecedenza degli importi dell'oblazione determinata ai sensi del comma 1, lettera a), è versata direttamente alla Regione;

b) gli importi degli oneri concessori nella misura determinata ai sensi del comma 1, lettera b), sono versati interamente ai comuni competenti.

Art. 8.

Fondo regionale per il monitoraggio del territorio

1. La Regione istituisce il fondo regionale per il monitoraggio del territorio, finalizzato a sostenere le politiche dei comuni tese alla repressione degli abusi edilizi. In tale fondo confluiscono anche le somme versate alla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a).

Art. 9.

Recupero urbanistico dell'abusivismo edilizio e modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modifiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 47/1985, come modificato dall'art. 32, comma 42, del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, i comuni interessati da insediamenti edilizi abusivi provvedono, entro il 30 giugno 2007, al loro recupero urbanistico attraverso apposite varianti speciali, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente), capi I e II, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, le cui proposte possono essere presentate sia da soggetti pubblici che privati.

2. Nel caso di nuclei edilizi abusivi perimetrati, il recupero urbanistico provvede, tra l'altro, a conferire agli insediamenti:

a) un razionale inserimento territoriale e urbano, in particolare delle infrastrutture viarie e di trasporto;

b) un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

c) la disciplina per l'edilizia esistente e il suo eventuale completamento, nel rispetto degli interessi e dei vincoli di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico ambientale e idrogeologico.

3. Al secondo comma dell'art. 6-bis della legge regionale n. 28/1980, da ultimo modificato dalla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58, le parole da: «da superfici vincolate» a: «uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «da superfici già destinate a strade o a diversa destinazione urbanistica».

4. All'art. 15 della legge regionale n. 28/1980:

a) al primo comma le parole da: «e per effetto» a: «ad adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il comune adotta»;

b) al secondo comma le parole da: «L'autorizzazione» a: «8 ottobre 1979.» Sono sostituite dalle seguenti: «La variante prevista dal presente articolo riguarda anche il recupero degli impianti sportivi abusivi sanati ai sensi della normativa vigente».

Art. 10.

Domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

1. Le domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria presentate ai comuni competenti ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia stata comunicata rinuncia nei termini previsti dal comma 3, sono valide ed efficaci ai fini della legge stessa.

2. La differenza tra le somme già corrisposte dall'interessato in applicazione delle disposizioni dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche e gli importi dovuti in applicazione della presente legge, va versata, a pena del non accoglimento della domanda, entro il 10 dicembre 2004. Entro la medesima data vanno inoltre presentate al comune le integrazioni documentali conseguenti all'applicazione della presente legge.

3. Coloro che hanno presentato la domanda di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di rinunciarvi, entro il 30 novembre 2004, mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata al comune di competenza. In caso di successiva presentazione di una nuova domanda, in conformità alle disposizioni della presente legge, le somme già corrisposte in occasione della domanda originaria vanno a scomputo di quanto dovuto in applicazione della legge stessa; per le eventuali relative integrazioni si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 2.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 è istituito «per memoria» apposito capitolo denominato «Fondo regionale per il monitoraggio del territorio», in cui confluiscono le somme di spettanza della Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 8 novembre 2004

STORACE

(Omissis)

05R0171

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 13.

Interventi per la mobilità sostenibile, iniziative di car sharing (ICS).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, interviene a favore della mobilità sostenibile con contributi per la realizzazione di iniziative di car sharing in tutti i comuni ed in particolare in quelli ad alta intensità di traffico dei veicoli in circolazione, tutelando la salute dei cittadini, le condizioni ambientali ed intervenendo sul risparmio energetico e sui costi di gestione delle autovetture private.

Art. 2.

Caratteristiche del servizio di car sharing

1. Ai fini della presente legge per servizio di car sharing si intende l'utilizzo condiviso da parte di più utenti di veicoli con combustibile a basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica, messi a disposizione da enti pubblici e/o soggetti privati in aree di parcheggio prospicienti il centro urbano ed in prossimità di stazioni della metropolitana, degli autobus e ferroviarie.

Art. 3.

Interventi della Regione

1. La giunta regionale con propria delibera, previa intesa con gli assessori competenti delle province del Lazio, individua periodicamente i comuni da ritenersi ad alta densità di traffico e ad elevato rischio ambientale, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

2. La giunta regionale adotta un bando annuale per l'assegnazione di contributi ad enti pubblici singoli o associati e a soggetti privati, volti alla realizzazione di iniziative di car sharing con priorità di intervento nei comuni di cui al comma 1.

3. In relazione alle disponibilità di bilancio, i contributi di cui al comma 2 sono destinati a:

a) attrezzare aree destinate al parcheggio dei veicoli in car sharing;

b) acquistare o noleggiare veicoli con combustibile a basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica;

c) acquistare tecnologie informatiche per la gestione di iniziative di car sharing.

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 26 marzo 2003, n. 9 concernente l'istituzione dell'agenzia regionale per la mobilità

1. Dopo la lettera u) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2003 è aggiunta la seguente:

«u bis) programma e coordina la realizzazione degli interventi regionali a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile.».

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato per l'anno 2004 in euro 50.000,00 è posto a carico dell'U.P.B. D44 mediante istituzione di un apposito capitolo denominato «Interventi a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile» alla cui copertura si provvede mediante riduzione per euro 50.000,00 degli stanziamenti dell'U.P.B. T22.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 8 novembre 2004

STORACE

05R0172

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 14.

Iniziativa per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce e valorizza i siti regionali di straordinario interesse per l'umanità iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità e protetti dall'UNESCO.

Art. 2.

Finanziamenti

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, eroga finanziamenti agli enti locali nel cui territorio siano ubicati i siti di cui all'art. 1 per la realizzazione di progetti relativi a:

- a) valorizzazione dei centri storici, con particolare riguardo a iniziative che ne migliorino la fruibilità e la qualità della vita;
- b) restauro del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti locali conservato all'interno dei centri storici;
- c) arredo urbano dei centri storici;
- d) interventi patrimoniali di acquisizione di beni immobili di interesse storico da destinare ad attività di particolare rilevanza sociale.

Art. 3.

Modalità e criteri per l'erogazione dei contributi

1. La giunta regionale, con apposita deliberazione da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce in particolare:

- a) le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione dei progetti;
- c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;

d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei medesimi e del recupero delle somme erogate.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge nel bilancio di previsione della Regione Lazio è istituito, nell'ambito dell'U.P.B. G24, un apposito capitolo denominato «Finanziamento delle iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità» con lo stanziamento per l'anno 2004 di euro 1.000.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede in termini di competenza mediante utilizzazione dell'importo di euro 1.000.000,00 previsto al capitolo T27501 lettera e) - elenco n. 4 ed in termini di cassa mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dell'U.P.B. T25.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 8 novembre 2004

STORACE

05R0173

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 15.

Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita, prescrive misure per incrementare l'impiego dell'energia solare termica e per diminuire gli sprechi idrici negli edifici.

Art. 2.

Adempimenti comunali

1. I comuni, in relazione alle proprie caratteristiche e al proprio assetto urbanistico e territoriale, nonché nel rispetto degli eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, devono prevedere specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, i seguenti interventi:

- a) installazione ed impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- b) realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei water;
- c) utilizzo di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;
- d) installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua;
- e) impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti edificabili nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della superficie esterna del lotto stesso.

2. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, i comuni devono, altresì, prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento. Il contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un'apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo.

3. I comuni, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, verificano il rispetto del progetto alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente edifici situati al di fuori dei centri storici.

Art. 3.

Termine per gli adempimenti

1. I comuni provvedono a quanto previsto all'art. 2, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Pubblicità

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni che hanno provveduto a quanto previsto all'art. 2, individuano idonee forme di pubblicità degli interventi assunti dai comuni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 8 novembre 2004

STORACE

05R0174

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2004, n. 16.

Modifica del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 «Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 KV».

1. La scadenza del termine per richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, è fissata ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 8 novembre 2004

STORACE

05R0175

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 43.

Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 2004, n. 5 recante «Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2, legge regionale n. 5/2004

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 2004, n. 5 recante «Disciplina del referendum sulle deliberazioni di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione» sono aggiunte, in fine, le parole: «e del termine di tre mesi utile per la proposizione del referendum popolare confermativo.»

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2004 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2004 dopo le parole «Nella pubblicazione di cui al», le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 2».

Art. 2.

Modifica dell'art. 3, legge regionale n. 5/2004

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 5/2004 dopo le parole «di cui all'art. 2», le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 2».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4, legge regionale n. 5/2004

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2004 è così sostituito:

«2. Il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 4 viene sospeso dal giorno successivo alla pubblicazione prevista al comma 1 e tutte le operazioni referendarie eventualmente compiute fino a quel momento conservano ogni validità; il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale di rigetto del ricorso.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2004 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale dichiara parzialmente o totalmente illegittima la deliberazione statutaria, le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione medesima perdono efficacia; il termine per la proposizione del referendum inizia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione di cui all'art. 2, comma 2 della deliberazione statutaria consequenziale alla sentenza della Corte costituzionale.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 8, legge regionale n. 5/2004

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2004, dopo le parole «di cui all'art. 2», le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 2».

2. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2004, dopo le parole «di cui all'art. 2», le parole «comma 3» sono sostituite con «comma 2».

3. Al comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2004, le parole «ai sensi dell'art. 2» sono soppresse.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 dicembre 2004

PACE

(*Omissis*).

05R0087

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 44.

Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel quadro delle sue linee programmatiche, promuove la rivalutazione e lo sviluppo socio-economico e culturale delle aree interne.

2. A tal fine la Regione riconosce il sistema regionale di trasporto pubblico locale come elemento per promuovere un equilibrato sviluppo dell'intero territorio regionale, individuando, nell'esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, attività di pubblica utilità e di interesse generale ai fini della crescita economica e sociale del territorio regionale.

3. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, concede contributi in conto capitale per la riqualificazione, il potenziamento, l'adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto.

4. I sistemi di trasporto pubblico, attuati a mezzo di impianti funiviari o assimilati, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale così come definite dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 recante «Norme per il trasporto pubblico locale».

Art. 2.

Definizione degli interventi ammissibili a contribuzione

1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario:

a) impianti che rivestono particolare importanza sociale in quanto di collegamento fra centri abitati;

b) impianti di collegamento di sub comprensori attrezzati;

b) impianti con funzione principale di arroccamento ed accesso a situazioni turistico-economiche;

b) sostituzione con potenziamento d'impianti esistenti;

e) semplice sostituzione d'impianti esistenti;

f) potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 1985 recante «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri»;

g) nuovi impianti che non posseggono le caratteristiche di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e).

2. Gli interventi di cui al comma 1, punti a), b) e c), accedono ai benefici della presente legge solo se realizzati mediante impianti funiviari aerei, preferibilmente con collegamento temporaneo dei veicoli, con funivie va e vieni o con funicolari.

Art. 3.

Misura della contribuzione

1. La misura del contributo assegnato alle singole iniziative ammesse a finanziamento è determinata come percentuale della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria tecnica preliminare. In ogni caso l'importo del contributo che può essere assegnato per singola iniziativa è contenuto nei limiti massimi assoluti di cui al comma 2.

2. La misura del contributo concedibile per i singoli interventi ammessi è fissata come segue:

a) impianti funiviari di collegamento tra centri abitati:

60% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad euro 6.000.000;

b) impianti funiviari aerei con collegamento temporaneo dei veicoli, funivie va e vieni o funicolari:

47% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad euro 3.000.000;

c) impianti funiviari aerei con collegamento permanente dei veicoli:

40% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad euro 800.000;

d) impianti funiviari terrestri o assimilabili:

30% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad euro 80.000;

e) potenziamento degli impianti esistenti nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 1985:

35% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile per un importo massimo del contributo regionale pari ad euro 180.000.

3. Le percentuali e gli importi massimi di contributo previsti nel comma 2 sono aumentati del 2% qualora il richiedente dimostri l'appartenenza ad una forma associativa, fra esercenti attività di trasporto, che prevede in via esclusiva l'emissione di un titolo di viaggio unico.

4. Le spese generali e tecniche sono riconosciute ammissibili ed onnicomprensive in misura massima e forfetaria pari al 10% dell'importo preventivato per forniture e lavori occorrenti per rendere l'opera compiuta e funzionante.

5. In sede di erogazione del contributo regionale, l'importo dello stesso è ricalcolato come segue:

a) in misura massima: pari all'importo concesso;

b) in misura percentuale: applicando le aliquote di contributo di cui al comma 2 alle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti dalla somma degli importi delle fatture quietanzate per forniture effettuate e lavori eseguiti per rendere l'iniziativa compiuta e funzionante. Detta somma è aumentata forfetariamente del 10% per spese generali e tecniche, e l'importo erogato è pari alla minore fra le somme calcolate come ai punti a) e b).

6. Per i beneficiari privati la documentazione della spesa deve essere munita della certificazione di regolarità contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.

7. Non sono ammessi ai benefici della presente legge gli interventi il cui costo preventivato risulta inferiore ad euro 40.000.

Art. 4.

Presentazione domande

1. I soggetti, pubblici o privati, interessati ad accedere ai benefici di cui alla presente legge, presentano apposita istanza, sottoscritta a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, da inviare tramite raccomandata a.r. alla giunta regionale - Direzione «trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale» - Servizio «trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo».

2. Le domande di cui al comma 1, contenute in plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante la dicitura «Interventi per la riqualificazione, il potenziamento, l'adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto nella Regione Abruzzo. Richiesta accesso ai benefici» e con l'indicazione dell'anno di riferimento, devono essere inviate:

a) per l'esercizio finanziario 2005, primo anno di applicazione: entro il 31 marzo 2005;

b) per gli esercizi successivi: entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Le istanze di finanziamento devono essere corredate, pena la loro nullità, della documentazione prescritta nell'allegato B alla presente legge in originale, copia conforme o autodichiarazione per i casi e nelle forme previste dalla legge; tale documentazione deve essere completa del quadro economico di spesa articolato in preventivo-offerta, relativo a lavori e forniture, e spese generali e tecniche.

5. Alla domanda deve inoltre essere allegata, pena l'esclusione, un impegno formale ed irrevocabile del richiedente a praticare in via esclusiva:

a) un titolo di viaggio che abilita all'utilizzo sia dell'impianto in questione che di tutti gli altri impianti, anche in concessione a soggetti diversi dal richiedente, comunque utilmente collegati con esso;

b) il titolo di viaggio unico regionale entro sei mesi dalla sua istituzione.

5. Nel caso il beneficiario dovesse venir meno all'impegno di cui al comma 4, la Regione provvede al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali e applica una sanzione pari al 15% della contribuzione irrogata con provvedimento del dirigente il servizio.

6. La procedura di cui al comma 5 non si applica qualora l'inosservanza all'impegno di cui alla lettera a) del comma 4 dovesse derivare da indisponibilità di altri soggetti, concessionari degli impianti utilmente collegati a quello beneficiario del contributo.

7. La direzione trasporti e mobilità della Regione Abruzzo è incaricata della redazione di un progetto speciale per l'introduzione di un titolo di viaggio unico regionale per i sistemi di trasporto funiviario, o a questi assimilati, denominato «Progetto Ski Pass unico regionale».

8. La giunta regionale approva il suddetto progetto, ne individua il soggetto attuatore e stabilisce la data di istituzione e di avvio dello Ski Pass unico regionale.

Art. 5.

Esame istanze, formazione graduatoria ed assegnazione contributi

1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) il servizio «trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo» svolge l'istruttoria tecnica finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle istanze presentate; il servizio, tramite raccomandata a.r., può chiedere chiarimenti relativi alla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l'annullamento dell'istanza, devono pervenire entro i successivi venti giorni dalla data di ricevimento della nota di richiesta;

b) il dirigente del servizio «trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo», sulla scorta dell'istruttoria tecnica e dei chiarimenti pervenuti, redige ed approva con proprio provvedimento la graduatoria provvisoria degli interventi ammissibili a finanziamento.

2. La graduatoria provvisoria è redatta sulla base dei criteri di valutazione, priorità ed ammissibilità fissati negli allegati A e B ed è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

3. I soggetti che hanno presentato istanza di accesso ai contributi di cui alla presente legge possono presentare ricorso motivato avverso la graduatoria provvisoria relativa all'annualità per cui hanno avanzato istanza.

4. I ricorsi, da inviare tramite raccomandata a.r., devono pervenire alla giunta regionale - Direzione «trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale» - Servizio «trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo» - entro venti giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

5. Trascorso il periodo di cui al comma 4, il dirigente del servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, aggiorna o conferma la graduatoria ed individua gli interventi da ammettere a contribuzione compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui all'art. 9.

6. Il contributo regionale è assegnato alle iniziative secondo l'ordine con cui le stesse sono inserite nella graduatoria approvata, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

7. Il dirigente del servizio «trasporto ferroviario regionale, impianti a fune e filo», con raccomandata a.r., comunica ai beneficiari la concessione del contributo regionale, allegando il disciplinare di concessione redatto secondo lo schema approvato dalla giunta regionale.

8. Il disciplinare di concessione, sottoscritto con firma autenticata nelle forme di legge, è restituito dal beneficiario al servizio entro venti giorni dalla sua ricezione. In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciataro.

9. I contributi sono assegnati nella misura intera prevista all'art. 3, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

10. Qualora la disponibilità finanziaria dell'anno a riferimento risultasse insufficiente a soddisfare la totalità degli interventi per quell'anno giudicati ammissibili e risultassero risorse finanziarie residuali oltre l'ultimo intervento pienamente contribuito, le somme residue sono utilizzate per l'erogazione di un contributo forfetario, di misura ridotta, a favore della prima iniziativa che, nella graduatoria degli interventi ammissibili, segue l'ultimo intervento pienamente ammesso a contributo. Tale circostanza è comunicata dal servizio al beneficiario con raccomandata a.r.

11. Il beneficiario individuato ai sensi del comma 10 fa conoscere la propria disponibilità ad accettare il finanziamento residuale con dichiarazione sottoscritta a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione, deve pervenire entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento; in difetto il beneficiario è considerato rinunciataro e si procede a favore delle istanze che seguono in graduatoria.

Art. 6.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze derivanti da altre leggi della Regione Abruzzo.

Art. 7.

Erogazione contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono liquidati ai beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo.

2. La prima e la seconda anticipazione, ognuna di importo pari al 40% del contributo regionale assegnato, sono rispettivamente liquidate in occasione dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori certificati dal direttore dei lavori e previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia di importo pari alla somma da erogare aumentata del 5%.

3. In corso d'opera, il servizio può effettuare controlli e verifiche finalizzati ad accertare il regolare svolgimento dei lavori per quanto attiene la loro conformità con gli interventi approvati e con le modalità di svolgimento fissate nel disciplinare di concessione.

4. In caso di riscontrata irregolarità o difformità, il dirigente del servizio sospende l'erogazione delle rate di contributo residue ed assegna un termine per il ripristino delle condizioni di regolarità. Trascorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati e di una sanzione, pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del dirigente il servizio; è fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione derivante, per le inosservanze rilevate, da altre normative.

5. La rata a saldo del contributo è liquidata, a cura del dirigente del servizio, previa emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

6. Gli oneri afferenti all'I.V.A. sono a totale carico dei soggetti beneficiari.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 72/1998

1. Data la specificità della materia, la cui trattazione richiede competenze specialistiche attivabili solo a livello regionale, all'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 72/1998 è aggiunta la seguente lettera l):

«l) trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti a fune e, più in generale, di impianti fissi e infrastrutture ed accessori come definiti dalla legge regionale n. 61/1983.»

2. L'art. 22 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 è abrogato.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio in corso nei limiti dei fondi stanziati sul capitolo 182410 - UPB 06 02 004 - del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti nei pertinenti capitoli con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, compatibilmente con le risorse finanziarie regionali disponibili.

2. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione riserva il 2% dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento della presente legge per attività di studio, ricerca, consulenza e promozione nell'ambito del trasporto funiviario o assimilato ed accessori, con particolare riguardo alla sicurezza, alla formazione ed informazione degli operatori.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

1. Gli impianti che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge non possono essere né alienati né destinati ad uso diverso da quello per il quale hanno ottenuto la concessione dei contributi prima che, dalla data della loro prima apertura al pubblico esercizio, sia trascorso un periodo di tempo pari almeno al 60% della vita tecnica, come definita dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23. In caso contrario la Regione provvede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati e di una sanzione pari al 15% delle somme pagate, irrogata con provvedimento del dirigente il servizio.

2. Con provvedimento motivato della giunta regionale e per ragioni di pubblico interesse può essere autorizzata l'alienazione prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, previo recupero, da parte della Regione, di una quota parte del contributo erogato con le modalità di cui al comma 4.

3. Nel caso in cui la cessione degli impianti beneficiari dei contributi sia compatibile con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli enti locali, le aziende a partecipazione pubblica esercenti servizi di trasporto pubblico e le aziende private esercenti servizi di trasporto pubblico o altri soggetti nell'ordine possono esercitare il diritto di prelazione.

4. Il prezzo di cessione in favore della Regione è dato dal valore dei beni decurtato di un importo pari al contributo erogato diviso per il numero di anni di cui al comma 1 e moltiplicato per il numero di anni che restano al raggiungimento del termine di cui al citato comma 1, con arrotondamento all'anno delle frazioni di anno superiore a sei mesi. Il valore dei beni è determinato da una apposita commissione di esperti costituita con atto del dirigente del servizio.

5. I beni eventualmente rilevati dalla Regione sono conferiti in c/ capitale alle società di gestione esistenti o da costituire, secondo le modalità previste dal codice civile.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 27 aprile 1995, n. 67, la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 140, la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 85.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà a quanti hanno già avanzato richiesta di accesso ai benefici della legge regionale n. 67/1995, abrogata dalla presente, di riproporre nuova istanza o di integrare quella presentata con la documentazione richiesta dalla nuova normativa; in quest'ultimo caso, come data di presentazione della domanda, viene considerata quella della precedente istanza.

2. In caso contrario la domanda già avanzata ai sensi della legge regionale n. 67/1995 viene considerata decaduta.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 dicembre 2004

PACE

(*Omissis*).

05R0088

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2004, n. 45.

Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39-bis del 17 dicembre 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

F I N A L I T À

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Abruzzo detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'art. 174, paragrafo 2, del trattato CEE, dei principi dettati dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. La presente legge disciplina:

a) l'esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti fissi radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione;

b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz;

c) la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione superiore a 15 KV.

2. Per garantire una corretta localizzazione degli impianti e per un ordinato sviluppo degli stessi gli impianti di emissione possono essere accorpati su un unico traliccio.

3. La Regione stabilisce le modalità per il risanamento degli impianti già esistenti al fine del graduale raggiungimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, previsti dalle norme statali vigenti.

4. Gli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 sono disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 381/1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.

5. Le province e i comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.

6. Agli apparati del Ministero degli interni, delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo forestale e della Polizia municipale, nonché della Protezione civile e dei Servizi di emergenza sanitaria si applicano le norme del decreto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 36/2001.

Art. 3.

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

b) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

c) impianto per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

d) impianti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

e) fascia di rispetto: la fascia di territorio a sinistra e a destra della proiezione dell'asse centrale dell'impianto per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica su di un piano orizzontale di riferimento, in cui i campi elettrici e magnetici, superano il valore limite fissato.

Art. 4.

Competenze della Regione

1. La Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, stabilisce:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione nel rispetto del decreto ministeriale n. 381/1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza;

b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

c) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 1;

d) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV con la previsione di fasce di rispetto attuate secondo i parametri fissati dallo Stato e dell'obbligo di segnalarle;

e) la definizione delle competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 36/2001, di un catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Capo II

IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

Art. 5.

Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva

1. La provincia si dota di un piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al decreto ministeriale n. 381/1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo ai campi magnetici ad alta frequenza.

2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può essere contenuto nel PTCP.

3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 3.

Art. 6.

Catasto regionale degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. È istituito, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 36/2001, il catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione presso l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARTA), al fine di rilevare i livelli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

2. Il catasto è gestito dall'ARTA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

3. L'ARTA impiega le informazioni, acquisite nell'ambito dell'attività istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni, per la compilazione del catasto.

4. Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.

5. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il regolamento con cui sono definiti i criteri e le modalità per la gestione del catasto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti forniscono all'ARTA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6.

Art. 7.

Impianti per l'emittenza radio e televisiva e divieto di localizzazione

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione nonché i criteri per la costruzione dei medesimi, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. La giunta nella definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell'incidenza degli impianti su aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;

3. La giunta con proprio atto adottato nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabilisce che:

a) è vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva in ambiti classificati, dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come territorio di pianificazione territoriale e urbanistica a prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attività produttive o turistico ricettive;

b) è vietato agli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi in una fascia di rispetto non inferiore a mt 1000, misurata a partire dalla perimetrazione dell'area individuata per la collocazione di impianti e reti di comunicazione e telecomunicazione;

c) è vietata la localizzazione degli impianti nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone parco e nelle riserve naturali.

Art. 8.

Pianificazione comunale

1. I comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 4, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

2. Il comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990.

3. I comuni possono, comunque, adottare uno specifico regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

4. I comuni provvedono a realizzare un catasto degli impianti installati i cui dati devono essere immediatamente disponibili a tutti i soggetti interessati alla disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione o alla modifica degli stessi ed a coloro che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 9.

Funzione dei comuni

1. Il comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA) e dell'Azienda sanitaria locale (ASL) con le modalità previste dagli artt. 7 e 20 della legge regionale n. 64/1998, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dal decreto ministeriale n. 381/1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata ai sensi della presente legge.

2. Il comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 25.

3. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva comunale e del conseguente recepimento dello stesso nella pianificazione urbanistica comunale, il comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 24.

4. Con atto della giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti presentano per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

Art. 10.

Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. La Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un Piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza. I Piani possono prevedere anche la delocalizzazione degli impianti, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 9 della legge n. 36/2001.

2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 9 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.

3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 5, specifici piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.

4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal comune sentita la provincia interessata e acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità previste dagli artt. 7 e 20 della legge regionale n. 64/1998. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 9.

5. La delocalizzazione è effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione è completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.

6. Il gestore dà comunicazione al comune, entro trenta giorni dalla loro realizzazione, dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge. L'adeguamento ai limiti è effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Art. 11.

Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile

1. Il comune, di norma, rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8.

2. Il comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.

3. Il comune, acquisito il parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità previste dalla legge regionale n. 64/1998, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza e delle disposizioni di cui all'art. 11 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.

5. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al comma 3. Il comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 25.

6. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche esistenti nella realizzazione di reti indipendenti, il comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.

7. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 13 nel termine ivi previsto.

8. La giunta regionale con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti sono tenuti a presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra i quali rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e definisce i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.

Art. 12.

Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. La giunta regionale con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce che le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, nelle zone parco e nelle riserve naturali.

2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità, previsti dalle norme statali vigenti, che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

3. Anche per gli impianti fissi di telefonia mobile vigono le condizioni generali previste all'art. 7.

Art. 13.

Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile

1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento è effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.

3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal comune su parere dell'ARTA e dell'ASL con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 10.

4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.

5. I titolari di rete di telefonia mobile forniscono al comune ed all'ARTA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la mappa completa dei siti e degli impianti esistenti con la documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei campi elettromagnetici anche per la realizzazione del catasto comunale di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 14.

Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile

1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARTA valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.

Art. 15.

Impianti mobili di telefonia mobile

1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione è corredata del parere favorevole dell'ARTA e dell'ASL. Il comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

2. L'atto della giunta di cui al comma 8 dell'art. 10 individua i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonché il tempo massimo di collocamento dell'impianto.

3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 12.

Capo IV

IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 16.

Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

1. I comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 KV anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle province e ai comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con proprio atto definisce:

a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 42 e 46 della legge regionale n. 11/1999 e dalla legge regionale n. 66/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

4. Gli strumenti urbanistici assicurano con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di cui all'allegato B, tab. 3 prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

5. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

6. La giunta regionale definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV.

Art. 17.

Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

1. In attuazione dell'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150 KV presentano alla provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.

2. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla provincia acquisito il parere del comune interessato nonché dell'ARTA e dell'ASL. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più province, il Piano di risanamento è presentato alla provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle province interessate.

4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista per l'installazione di nuovi impianti.

5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150 KV attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dall'art. 9 della legge n. 36/2001.

6. In attuazione delle finalità della presente legge possono presentare le proposte di risanamento e le relative richieste di finanziamento alla Regione gli esercenti degli elettrodotti e, anche in alternativa agli stessi, le amministrazioni comunali interessate, ogni cittadino singolo o associato, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la ricerca contro i tumori e le neoplasie di ogni genere, i comitati per la tutela dai campi elettromagnetici, le associazioni ambientaliste.

7. In caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari.

8. Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili comparabili ad interventi di riqualificazione urbana.

Art. 18.

Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici

1. I comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 16. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che rispettano gli obiettivi di qualità di cui all'allegato B, tab. 3 di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 relativo ai campi magnetici ad alta frequenza misurati al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla provincia.

2. È istituito presso la provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.

3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 2.

4. L'ARTA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19.

Vigilanza

1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARTA e dell'ASL.

2. La medesima autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 20.

3. I controlli hanno cadenza annuale e sono finalizzati a garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;

b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, dei piani di risanamento previsti dall'art. 13;

c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto, dichiarati dal gestore.

4. Il personale incaricato dei controlli previsti dal presente articolo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiede i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 20.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni di competenza dello stato, disciplinate dall'art. 15 della legge quadro n. 36/2002, l'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza delle autorizzazioni di cui agli articoli 10 e 11 comporta la disattivazione degli impianti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.200,00 a euro 10.300,00.

Capo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 21.

Norma transitoria

1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4 dell'art. 16, già autorizzati, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della provincia.

2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 16 e comunque entro e non oltre tre anni dell'entrata in vigore della presente legge, i comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 16 della presente legge, previo parere dell'ARTA e della ASL.

Capo VII

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 22.

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli impianti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché ai procedimenti ed approvazione dei piani di risanamento di cui all'art. 17, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 23.

Intese e accordi

1. La Regione favorisce, tramite accordi volontari, la realizzazione degli obiettivi di qualità, prevedendo per gli stessi, nel rispetto della normativa vigente, procedure amministrative semplificate e risorse finanziarie per cofinanziare interventi la cui soluzione è ritenuta urgente ed abbia una particolare rilevanza pubblica.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio continuo sulle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.

Art. 24.

Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva

1. È istituito presso le province un comitato tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal presidente della provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla provincia di cui uno segnalato dall'ARTA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Il comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori.

2. Il comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 4, e collabora con la provincia per la predisposizione del Piano di cui all'art. 5.

Art. 25.

Autorizzazioni

1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 9 e 11 della presente legge sono presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 11 della presente legge sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.

Art. 26.

Contributi regionali

1. La Regione per agevolare l'attuazione dei piani di risanamento di cui all'art. 10, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali.

2. L'approvazione da parte del comune del Piano costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo.

3. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonché le modalità di revoca.

4. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 27.

Abrogazione

1. Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare la legge regionale n. 20/1991 così come modificata dalla legge regionale n. 3/2000, sono abrogate.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 26 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 25 marzo 2002, n. 3 - ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 dicembre 2004

PACE

05R0089

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 11.

Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 60 del 13 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione Campania con la presente legge promuove misure di solidarietà in favore delle vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione ed di usura.

2. Le misure di cui al comma 1 integrano le provvidenze nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, la formazione e la partecipazione alla vita civile della comunità regionale.

Art. 2.

Definizione di vittima della criminalità

1. Agli effetti della presente legge si intende per vittima della criminalità, anche in riferimento all'art. 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI, la persona fisica che ha subito un pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura e che ha presentato denuncia all'autorità competente.

TITOLO II

MISURE DI SOSTEGNO ALLE VITTIME
DELLA CRIMINALITÀ E AI LORO FAMILIARI

Art. 3.

Attività della Regione

1. La giunta regionale, acquisiti gli indirizzi della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del consiglio regionale, definisce annualmente, su proposta del presidente o dell'assessore delegato, sentita la conferenza Regione - autonomie locali, le linee di intervento per le finalità della presente legge.

2. Le linee di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto le seguenti attività:

a) promozione e sostegno alle province ed ai comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata che hanno come finalità l'aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;

b) promozione e sostegno all'associazionismo di settore di cui al titolo III;

c) acquisizione e catalogazione delle buone pratiche, anche comunitarie ed internazionali, sviluppatasi in materia;

d) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle vittime ed ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

e) predisposizione, anche con l'ausilio della scuola regionale di polizia locale, di piani di formazione finalizzati a qualificare operatori del settore ed alla creazione di nuove professionalità;

f) adozione del metodo della consultazione delle associazioni dei familiari delle vittime e degli altri organismi consultivi ed associativi.

Art. 4.

Attività delle province

1. La giunta regionale eroga contributi alle province per la realizzazione di progetti rivolti, prioritariamente, alle seguenti attività:

a) servizi di informazione e sostegno per l'accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per i comuni singoli o associati;

b) servizi di accompagnamento al credito, alla consulenza aziendale e legale anche attraverso le organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza;

c) campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;

d) attività di formazione relativa a specifici campi di intervento per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali;

e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio provinciale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati fino alla misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

Art. 5.

Attività dei comuni

1. La giunta regionale eroga contributi ai comuni per la realizzazione prioritariamente di progetti che:

a) sono presentati da comuni in forma associata;

b) prevedono l'attivazione di partenariati e coalizioni locali anche con la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza;

c) sono finalizzati alla realizzazione di servizi di accompagnamento alle vittime, di sostegno alla risocializzazione e di supporto psicologico.

2. La giunta regionale eroga, nel caso di vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura, contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di sostegno agli orfani delle vittime ed al nucleo familiare. I progetti possono prevedere, se sussistono condizioni di grave disagio o il danno subito ha determinato la mancanza della fonte di reddito per il nucleo familiare, le seguenti attività:

a) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;

b) sostegno ed incentivazione all'espletamento dell'obbligo scolastico per gli orfani minorenni;

c) partecipazione agli oneri derivanti dalla regolare frequenza ai corsi di studio della scuola superiore e dell'università, ed ai corsi di qualifica, formazione e specializzazione per gli orfani;

d) consulenza ed accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro;

e) contributi per il sostegno al reddito del nucleo familiare ed alle esigenze straordinarie connesse all'atto criminoso.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati fino alla misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

TITOLO III

MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI
DI USURA ED ESTORSIONE E INCENTIVI ALL'ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE

Art. 6.

Principi e finalità

1. La Regione Campania, al fine di favorire la convivenza civile e democratica e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio, nel convincimento che i reati di usura ed estorsione sono reati contro la collettività e pregiudicano il tessuto economico e sociale della comunità campana, promuove e sostiene attività di prevenzione ed interventi a favore delle vittime di tali reati tramite gli enti locali, come disposto negli articoli 4, 5 e 8, e l'associazionismo di settore senza scopo di lucro e con sede legale nel territorio regionale, come previsto dagli articoli 7 e 8.

Art. 7.

Misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute

1. La giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all'art. 3, al fine di sostenere ed incentivare l'associazionismo di settore, eroga contributi a favore di:

a) associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 13, comma 2;

b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 15.

2. Il contributo è concesso prioritariamente per i progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:

a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione;

b) costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura ed estorsione;

c) assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico finalizzati ad un programma di tutoraggio sottoscritto dall'interessato;

d) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità attraverso un'attività di accompagnamento e di tutoraggio sociale.

Art. 8.

Iniziative finalizzate all'accesso al credito

1. La giunta regionale eroga contributi a favore di:

a) enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l'incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, ai sensi della legge n. 108/1996, art. 15, al fine di prevenire i fenomeni di usura ed estorsione e promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito;

b) consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi - denominati confidi - ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 29, al fine di promuovere la costituzione e l'integrazione dei fondi speciali antiusura, ai sensi della legge n. 108/1996, art. 15, comma 1;

c) fondazioni e associazioni antiusura al fine di promuovere la costituzione e l'integrazione del fondo di garanzia di cui alla legge n. 108/1996, art. 15, comma 6.

Art. 9.

Consulta delle associazioni

1. È istituita la consulta delle organizzazioni antiestorsione ed antiusura presieduta dal presidente o dall'assessore delegato e composta:

a) da un rappresentante designato con atto formale per ognuna delle organizzazioni di cui agli articoli 7 e 8;

b) da un rappresentante locale di ognuna delle organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il contrasto ai fenomeni di estorsione ed usura finalizzato a fornire un quadro complessivo delle azioni poste in essere nell'annualità precedente e a segnalare nuovi ambiti ed aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di intervento.

TITOLO IV

NORME CONCLUSIVE

Art. 10.

Limiti temporali

1. I contributi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 sono erogati per gli eventi dannosi verificatisi nel territorio della Regione Campania successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Linee di attuazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, acquisito il parere della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del consiglio regionale, adotta le linee per l'attuazione che sanciscono i criteri, i tempi e le modalità di finanziamento delle attività previste dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge di bilancio annuale.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il triennio 2004-2006 in 7.000.000,00 di euro si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alle risorse dell'Unità previsionale di base 6.23.222 con conseguenziale istituzione del capitolo di spesa «Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità».

2. Per il corrente esercizio finanziario la spesa pari ad 1.000.000,00 di euro grava sul capitolo di spesa di cui al comma 1 mediante prelievo della occorrente somma dall'U.P.B. 7.29.65. - bilancio corrente - che diminuisce di pari importo.

3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa annuale pari a 3.000.000,00 di euro grava sul capitolo di cui al comma 1, mediante copertura finanziaria in sede di adozione delle leggi di bilancio corrispondenti.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

9 dicembre 2004

BASSOLINO

05R0101

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2004, n. 12.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo n. 5011 - Intervento 5 - del bilancio del consiglio regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 61 del 16 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è così sostituito:

«3. Il comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.».

2. Il comma 7 dell'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è così modificato:

«7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.».

3. All'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«15. Le disposizioni relative alle vendite promozionali di cui al presente articolo sono riferite al settore extralimentare specializzato.».

Art. 2.

1. A decorrere dal corrente anno, per le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è interamente ripartito l'importo del capitolo n. 5011 - intervento 5 - del bilancio del consiglio regionale con i criteri e le modalità previsti nella stessa legge.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

15 dicembre 2004

BASSOLINO

05R0102

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 13.

Promozione e valorizzazione delle università della Campania.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 63 del 22 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa europea e statale:

a) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura umanistica e scientifica, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;

b) preserva e sostiene i luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche;

c) favorisce l'interazione fra saperi, il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio, il miglioramento della qualità della vita;

d) opera per creare e potenziare reti di eccellenze e incrementare gli scambi e la cooperazione scientifica internazionale.

2. La Regione, a tal fine:

a) promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle università operanti sul territorio regionale;

b) promuove l'attivazione di percorsi di alta formazione per giovani e adulti, anche attraverso specifici canali di finanziamento;

c) promuove le azioni di raccordo tra gli atenei e il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;

d) favorisce la promozione e la diffusione dell'offerta del sistema universitario campano a livello nazionale e internazionale;

e) promuove la realizzazione e il consolidamento della rete degli atenei locali;

f) favorisce gli investimenti e le innovazioni sulla qualità dei servizi e della didattica, frontale e a distanza;

g) favorisce la formazione e l'aggiornamento del personale operante negli atenei;

h) sostiene il recupero, la conservazione e l'accrescimento delle raccolte documentali, scientifiche e tecnologiche degli atenei;

i) sostiene gli interventi finalizzati allo sviluppo e al recupero edilizio delle infrastrutture di ricerca e formazione.

Art. 2.

S t r u m e n t i

1. La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1, sentito il comitato regionale di coordinamento degli atenei della Campania, si dota di uno strumento di programmazione e gestione denominato programma triennale degli interventi. A tale fine la Regione istituisce il comitato di indirizzo e programmazione di cui all'art. 3.

2. Sono modalità e strumenti della programmazione:

a) il finanziamento di nuovi organici e di nuovi corsi di primo e secondo livello, nonché di dottorati di ricerca;

b) l'istituzione e il finanziamento di scuole di eccellenza e di master;

c) l'adeguamento delle risorse delle università, comprese quelle per strutture, servizi e personale universitario;

d) gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati;

e) la partecipazione ed il sostegno ad iniziative co-finanziate dall'Unione europea o da soggetti terzi pubblici e privati.

3. Il programma triennale degli interventi si articola in piani attuativi annuali.

Art. 3.

Comitato di indirizzo e programmazione

1. Il comitato di indirizzo e programmazione, presieduto dall'assessore all'università e alla ricerca scientifica, è composto da tre docenti universitari ordinari a tempo pieno, con esperienza di direzione e coordinamento maturata ai massimi livelli accademici, di cui uno, con funzioni di vice presidente, è indicato dall'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente per materia. Il comitato di indirizzo e programmazione dura in carica cinque anni.

2. La giunta regionale delibera, su proposta dell'assessore all'università e alla ricerca scientifica, la nomina dei componenti.

3. Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1, il comitato di indirizzo e programmazione redige il programma triennale degli interventi, con le modalità e gli strumenti indicati al comma 2 dell'art. 2.

4. All'atto dell'accettazione della nomina e nel corso dell'espletamento del mandato i tre docenti universitari ordinari designati non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidenti di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione accademica.

Art. 4.

Articolazione del programma triennale degli interventi

1. Il programma triennale degli interventi individua:

a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;

b) la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario stabilito in rapporto ai piani attuativi annuali;

c) le fonti finanziarie ed il tasso di co-finanziamento per ogni intervento a carico dei singoli atenei;

d) i criteri oggettivi di priorità e di valutazione utilizzabili per la concessione dei finanziamenti secondo la normativa nazionale vigente in materia di valutazione degli atenei.

Art. 5.

Modalità di approvazione del programma triennale degli interventi

1. L'assessore all'università e alla ricerca scientifica, entro e non oltre il 31 marzo antecedente al primo anno di ogni triennio, acquisito il parere del comitato regionale di coordinamento degli atenei della Campania, sottopone alla giunta regionale il programma triennale degli interventi redatto dal comitato di indirizzo e programmazione. La giunta regionale adotta il programma triennale degli interventi con proposta di deliberazione al consiglio regionale.

2. La competente commissione consiliare conclude l'esame del programma entro e non oltre trenta giorni dalla sua ricezione e, comunque, non oltre il 30 aprile. Decorso tale termine il programma si intende approvato ed è posto all'ordine del giorno del primo consiglio regionale ordinario che delibera sul programma entro e non oltre il 30 maggio. Decorso tale termine il programma triennale degli interventi si intende approvato.

Art. 6.

Articolazione e modalità di approvazione dei piani attuativi annuali

1. I piani attuativi annuali sono predisposti dal comitato di indirizzo e programmazione, d'intesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei, entro e non oltre il 31 giugno di ogni anno. I piani sono articolati secondo quanto previsto dalle lettere del comma 2 dell'art. 2, sono realizzati dalle università operanti sul territorio regionale e sono disciplinati dal regolamento di attuazione, approvato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente legge.

2. I piani attuativi annuali contengono gli interventi programmati, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e raggruppati in tre aree denominate:

a) area di sistema per le attività previste dalle lettere a) e b), comma 2, art. 2;

b) area dei servizi per le attività previste dalle lettere c) e d), comma 2, art. 2;

c) area del patrimonio per le attività previste dalla lettera e), comma 2, art. 2.

3. I piani attuativi annuali:

a) definiscono i criteri di priorità e di valutazione in base alla normativa nazionale di riferimento;

b) ripartiscono percentualmente per ogni area i finanziamenti programmati nel triennio;

c) disciplinano, d'intesa con il comitato regionale di coordinamento degli atenei, i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti.

4. I piani attuativi annuali sono approvati dalla giunta regionale entro e non oltre il 15 luglio dello stesso anno ed avviati dalle università operanti sul territorio regionale entro e non oltre il successivo 31 luglio, affinché siano esecutivi all'inizio dell'anno accademico.

Art. 7.

Attuazione del programma triennale degli interventi

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'università e alla ricerca scientifica, delibera le iniziative previste dal programma triennale degli interventi ed approva i piani attuativi annuali.

2. I soggetti beneficiari sono le università operanti sul territorio regionale.

3. I risultati conseguiti dalla programmazione triennale degli interventi e dai piani attuativi annuali sono oggetto di valutazione mediante criteri oggettivi. Le procedure operative articolate per piani e aree sono disciplinate dal regolamento attuativo.

Art. 8.

Revisione del programma triennale degli interventi

1. Le varianti al programma triennale degli interventi, sentito il comitato regionale di coordinamento, seguono la procedura di approvazione prevista dall'art. 5.

2. La legge di bilancio o le variazioni di bilancio pongono in atto le disposizioni necessarie per l'adeguamento alle varianti al programma triennale degli interventi.

Art. 9.

Avvio della programmazione

1. Il primo programma triennale di interventi in materia di università è redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge nelle modalità previste dall'art. 5.

2. L'assessore all'università e alla ricerca scientifica entro trenta giorni dalla data di approvazione del programma triennale degli interventi avvia l'attuazione del primo piano attuativo annuale del triennio, predisposto con le modalità previste dall'art. 6.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 2004-2006, quantizzato in € 65.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse dell'Unità previsionale di base 3.10.28 del bilancio pluriennale di pertinenza della ricerca scientifica.

2. All'onere dell'esercizio finanziario 2004, quantizzato in € 10.000.000,00, si provvede, in termini di competenza e di cassa, con le risorse dell'Unità previsionale 3.10.28 - capitolo 255.

Art. 11.

Norme finali

1. Il regolamento attuativo disciplina i tempi e le modalità di realizzazione e di valutazione del programma triennale degli interventi e dei piani annuali.

2. Il regolamento attuativo è approvato e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania entro trenta giorni dall'approvazione del primo programma triennale degli interventi.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

BASSOLINO

05R0103

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 14.

Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità Albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 63 del 22 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Campania tutela il patrimonio linguistico, storico e culturale della comunità Albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino.

Art. 2.

1. La Regione, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Avellino, per i fini di cui all'art. 1, promuove nelle scuole materne e dell'obbligo del comune di Greci (Avellino) l'inserimento della lingua arbëreshë unitamente a quello della lingua italiana.

2. I corsi di insegnamento della lingua albanese-arbëreshë sono tenuti da docenti con diploma di laurea in lingue rilasciati da università statali, con preferenza per i docenti di parlata locale.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 3.

1. La Regione, la provincia e le università della Campania concorrono fra loro all'istituzione, alla promozione e al finanziamento di:

a) biblioteca e discoteca di cultura arbëreshë, archivio storico documentale magnetico e multimediale, banca dati con raccolta di materiali storici, folcloristici e di tradizioni culturali, artistiche e linguistiche;

b) premi letterari, artistici e altre iniziative e manifestazioni culturali;

c) pubblicazione di una grammatica e di un vocabolario della lingua arbëreshë, di periodici, giornali, saggi e ogni iniziativa utile per la salvaguardia e la tutela della lingua e della cultura arbëreshë;

d) seminari e corsi di aggiornamento sulla lingua e letteratura albanese-arbëreshë, nonché studi e tavole rotonde per promuovere la ricerca della identità linguistica e culturale della comunità Albanofona;

e) scambi culturali e rapporti con la Repubblica d'Albania e con altre comunità Albanofone d'Italia.

Art. 4.

1. La Regione, al fine di garantire la tutela della minoranza linguistica di Greci (Avellino), stipula convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e con il sistema radiofonico e televisivo regionale, nonché accordi emittenti locali per le trasmissioni giornalistiche e programmi di lingua arbëreshë.

Art. 5.

1. È istituito un nuovo capitolo di spesa nel bilancio regionale per l'attuazione della presente legge, a copertura anche delle spese per l'editoria, per gli organi di stampa, per le emittenti radiotelevisive private e per le associazioni riconosciute sul territorio a salvaguardia della minoranza linguistica.

Art. 6.

1. La Regione, nell'ambito dei compiti e della delega sulla formazione professionale, programma corsi per favorire la tutela e la trasmissione degli insegnamenti e della tradizione arbëreshë.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stabiliti in € 200.000,00 per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte con l'incremento dello stanziamento di cui all'Unità previsionale di base 3.12.31 di pari importo, mediante prelievo dell'occorrente somma, dall'Unità previ-

sionale di base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004 che si riduce della medesima entità, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 7.

2. Per gli anni successivi si provvede con leggi di bilancio.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare con legge della Regione Campania.

BASSOLINO

05R0104**LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 15.****Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2002.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 65 del 28 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0105**LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 16.****Norme sul governo del territorio.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 65 del 28 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0106AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 4 1 6 *

€ **4,00**